Battistella · Processi d' Eresia nel Collegio di Spagna
1901

All'egregio prof. G. Salvemini
con la massima stima

ANTONIO BATTISTELLA

PROCESSI D'ERESIA

NEL COLLEGIO DI SPAGNA

(1553-1554)

EPISODIO DELLA STORIA DELLA RIFORMA IN BOLOGNA

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901

ANTONIO BATTISTELLA

PROCESSI D' ERESIA

NEL COLLEGIO DI SPAGNA

(1553 - 1554)

EPISODIO DELLA STORIA DELLA RIFORMA IN BOLOGNA

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901

PROCESSI D'ERESIA NEL COLLEGIO DI SPAGNA
(1553-1554)
EPISODIO DELLA STORIA DELLA RIFORMA IN BOLOGNA. [1]

Le vicende della riforma religiosa nella massima parte delle città italiane, grandi e piccole, non offrono, a dir vero, materia ad una narrazione storica continuata, consistendo esse, per lo più, in episodi separati l'un dall'altro, non aventi fra loro alcun legame logico, fuorchè l'identità della causa,

(1) Questi processi sono desunti dagli *Atti mss. originali*, fino ad ora, per quanto io ne so, rimasti ignorati, e ch'ebbi la buona fortuna di rinvenire nella Biblioteca comunale di Bologna fra i molti volumi di manoscritti ad essa pervenuti dal convento di S. Domenico. Quegli *Atti* formano un fascicolo di 100 carte in 4° non numerate, rilegate insieme un po' alla rinfusa e guaste, parecchie, dall'umidità, specialmente nella parte superiore. I caratteri sono di diverse mani, ma tutti del tempo cui le carte si riferiscono, e ogni atto ha in calce le firme autentiche dei giudici, dei notai, dei testimoni e degl'imputati. Sulla facciata esteriore della prima carta sta scritto: — *Processus contra quosdam collegiales S. Clementis majoris, vulgo Collegio di Spagna — 1553* —, sulla facciata posteriore dell'ultima: — *In causa Collegii Hispaniae, Bononiae.* — Il fascicolo contiene 16 lettere scritte da Roma dal cardinale di Compostella al priore di S. Domenico, tra il 15 luglio e il 30 dicembre 1553; una lettera mandata da Roma allo stesso priore dal collegiale T. Garri; un editto del priore; i costituti degl'imputati, le deposizioni dei testimoni e tutti gli altri atti dei processi. Tutte codeste carte, scritte parte in cattivo latino, parte in più cattivo italiano, sono un po' disordinate nella loro disposizione cronologica; più qua più là manca anche qualche atto e qualche altro è incompiuto; ma non è danno che meriti d'essere rilevato.

[illegible]

[illegible] in mezzo al mistero e alla trascuratezza che fino ad ora li avvolsero, dar loro un'impronta di novità, sulla quale un narratore come son io, a corto d'altri mezzi, deve ben fare assegnamento per sollecitare la curiosità de' suoi pazienti lettori.

E questa volta si consenta cortesemente che tra le mie ricerche d'archivio scelga un episodio della storia dell'eresia protestante in Bologna, singolare episodio il quale, oltre che avere una certa sua intrinseca importanza, potrebbe suscitare una qualche attrattiva per le persone che ne furono i protagonisti e per il particolare luogo ove successe.

Se questa sia nient'altro che una scusa anticipata per giustificare me della scelta, lascierò giudicare al benevolo lettore, quando sia giunto alla fine di questo breve racconto.

Il 15 luglio del 1553 Giovanni Alvarez di Toledo, vescovo Albanense, arcivescovo di Compostella, cardinale di Santa Chiesa, dal titolo di S. Pancrazio, e protettore del Collegio bolognese di S. Clemente maggiore, detto volgarmente di Spagna (¹), in due lettere successive scriveva da Roma

(¹) Egidio Carillo de Albornoz, vescovo di S. Sabina, cardinale di S. Chiesa, dal titolo di S. Clemente, arcivescovo di Toledo, legato ge-

al reverendo padre maestro fra Pietro Martire da Lugano, priore del convento di S. Domenico in Bologna e vicario provinciale dell' Ordine dei Predicatori, ch'erano arrivate al suo orecchio alcune voci vaghe, esserci nel Collegio degli Spagnuoli taluni convittori che *male opinavano e turpissimamente disputavano* di materia di fede; che, desiderando pertanto d'avere intorno a ciò esatte informazioni, mandava a lui una patente, munita del suo sigillo, con la quale gli commetteva d'esaminare *li testimoni che ci bisognerà pigliare*, qualora, dopo aver preso lingua da persone fidate ed amiche, riconoscesse la necessità di formare processo. Lo pregava poi non ricusasse tale commissione, ma la volesse eseguire con quella ben nota prudenza ch'era solito adoperare in tutte le sue cose: infine, gli suggeriva d'interrogare per primi ad uno ad uno i cappellani del Collegio e quindi *chelli collegiali che sarà bisogno et vi parerà necessario*, e di trasmettergli, a cose finite, il processo a Roma.

Forse il padre priore non si sarà molto maravigliato di ricevere siffatte lettere, poichè in que' tempi così pericolosi per la fede e ne' quali la S. Inquisizione aveva occhi ed orecchi vigilanti e attenti per ogni dove, qualche diceria sui fatti del Collegio doveva averla sentita anco lui. Certo è che se ne bisbigliava perfino nel pubblico (¹), e che appunto co-

nerale in Italia di papa Innocenzo VI, con testamento del 29 settembre 1364, fatto nella rocca pontificia d'Ancona, assegnò le rendite necessarie per la fondazione in Bologna d'un Collegio per 24 giovani spagnoli che volessero compiere i loro studi nell' Università. Il Collegio fu aperto qualche anno dopo e, benchè con statuti più volte modificati e con un numero di convittori molto diminuito, dura ancora prospero e reputato.

(¹) L'interrogatorio del collegiale Ferdinando Rodriguez, del 20 luglio 1553, comincia con queste parole: — *Cum, fama publica praecedente, pervenisset ad notitiam Rev.*ⁱ *et Ill.*ⁱ *D.D. Cardinalis etc.* — Nella lettera del cardinale di Compostella al priore di S. Domenico, sotto la data del 15 luglio 1553, si legge: — *Cum sit quod ex nonnullis sparsis rumoribus intellexerimus etc.* (*Atti manoscritti originali* in Bibl. com. di Bologna). Per evitare di ripetere citazioni identiche, avverto che quando non sarà indicata la fonte, s'intende sempre che le notizie sono tolte dal menzionato fascicolo degli *Atti mss. originali.*

desti rumori anonimi confortati di altre notizie e ragguagli raccolti poi, dovevano aver indotto il cardinale di Compostella, già messo in apprensione, a rompere il silenzio, convinto oramai che quella protesta contro la condotta poco regolare d'alcuni collegiali, scritta a lui da un loro compagno circa due mesi prima [1], non era senza fondamento di verità.

Comunque fosse, il priore s'accinse tosto ad obbedire agli ordini ricevuti, e senza perdere dell'altro tempo a consultar nessuno sull'opportunità d'un'inchiesta ch'egli riteneva indispensabile, il 19 luglio cominciò addirittura, sedendo *pro tribunali*, a interrogare i cappellani del Collegio, i reverendi Jacopo Beltram, Didaco de Villalon, Lodovico Fernandez e Benedetto de Vinar [2]; poi raccolse le testimonianze di pochi collegiali, tra cui Alfonso Lopez, baccelliere di leggi [3], e i risultati di tali interrogatorî, che durarono fino al 23 luglio, s'affrettò a mandarli a Roma, all'Alvarez.

È evidente che questo non era e non doveva esser altro che un processo, come allora si diceva, *informativo*, avente lo scopo di far conoscere al cardinale a che punto realmente fossero le cose. Le quali certo non gli dovettero sembrare nè leggiere nè trascurabili, come forse aveva sperato: infatti, da quelle deposizioni, quasi in ogni parte concordi tra loro, appariva chiaro come s'avessero a ritenere sospetti e macchiati d'eresia, e taluni anzi, per dirla con quelle carte, *perfetti luterani*, i collegiali:

1. Tommaso Garri di Murcia, dottore di leggi [4],

2. Matteo Ribera di Espinar in diocesi di Segovia, studente di leggi [5],

(1) Questo si rileva dalla lettera dal collegiale T. Garri al priore, scritta da Roma il 18 novembre 1553.

(2) Il 1° era entrato in Collegio nel 1551, il 2° e il 3° nel 1549, l'ultimo nel 1553. (Archivio Albornoziano nel Collegio di Spagna in Bologna: *Acta sodalium*, buste ad annos.).

(3) Era entrato in Collegio nel 1552 (Id. ibid.).

(4) Era entrato in Collegio nel 1550 (Id. ibid.). Nel 1553, fino al maggio, fu vicerettore.

(5) Era convittore dal 1552 (Id. ibid.).

3. Antonio Blasco o Velasco di Soria, dottore di teologia [1],

4. Ferdinando Rodriguez, il piccolo, di Valladolid, studente di leggi [2],

5. Pietro Martinez de la Membrilla di Membrilla in diocesi di Toledo, dottore di teologia [3],

6. Giovanni Garzia de Briñas di Briñas in diocesi di Calahorra, dottore di teologia [4],

7. Michele Martinez de la Plaza di Sotes in diocesi di Calahorra, dottore di teologia [5],

8. Giovanni Delgado di Val San Emiliano in diocesi di Calahorra, dottore di teologia [6],

9. Jacopo Gil y Serria di Magallon, dottore di leggi [7].

Il marcio era dunque maggiore di quanto si credeva e le dicerie pubbliche non eran campate in aria: e poichè l'eresia tiene della natura del contagio e, lasciata stare, facilmente s'attacca e rapidamente cresce e si propaga, bisognava senz'indugio provvedere ad estirpare il venefico seme con tutta risolutezza.

Tanto più che i germi di così fatta pestilenza c'eran nell'aria, e ormai qua e là in tutta l'Italia, particolarmente nelle città di Modena e di Ferrara [8], apparivano indizî non

[1] Era nel Collegio dal 1550 (Id. ibid.).

[2] Entrò in Collegio nel 1550, come il precedente. (Id. ibid.).

[3] Entrò egli pure nel 1550. Nel 1552 e 1553 fu economo del Collegio, nel 1555 ne fu rettore, e nel 1555-56 fu anche rettore dell'Università. (Id. ibid.).

[4] Era entrato in Collegio nel 1552. Nel 1557-58 fu rettore del Collegio e dell'Università. (Id. ibid.).

[5] Era nel Collegio dal 1550. (Id. ibid.).

[6] Entrò in Collegio nel 1548, e nel 1552 ne fu vicerettore (Id. ibid.).

[7] Anch'egli entrò nel 1548. Devo avvertire che i cinque collegiali dottori di teologia erano anche sacerdoti.

[8] In un *breve* del 28 maggio 1545 al duca Ercole II d'Este, papa Paolo III scrive: « — *Relatum est nobis quod in civitate Mutinae haeresis lutherana increbuit et quotidie magis increbrescit et diffunditur.* » — Poco più di due anni prima il Morone, vescovo di Modena, aveva scritto al cardinal Contarini, legato di Bologna: — « *Ardo di vergogna sen-*

dubbi della sua esistenza e de' suoi spaventosi progressi. L'aveva dichiarato apertamente lo stesso pontefice Paolo III quando nella Bolla del 21 luglio 1542, con cui istituiva a Roma la Sacra Congregazione del S. Officio, non s'era peritato di dire come oramai serpeggiasse largamente per l'intera penisola l'eresia luterana, peste che aveva inquinato non soltanto i laici, ma anche gli uomini di chiesa ([1]).

E peggio forse che altrove stavano le cose a Bologna, specialmente per causa dell'Università, nella quale avean professato e professavano pensatori arditi e dove accorrevano in buon numero studenti oltremontani provenienti da paesi già contaminati dalla infezione evangelica. Il cardinal Morone, legato pontificio in questa città dal 1544 al 1546, ci aveva trovato degli scolari luterani, benchè, *non facendo essi cose scandalose*, egli *non fosse andato a cercarli* e li avesse lasciati tranquilli ([2]). Ma già prima ancora della sua legazione, le nuove dottrine eran cominciate a germogliare a Bologna, dove, fino dal 1533, il minorita fra Giovanni Mollio da Montalcino diffondeva tra la scolaresca universitaria le riforme zwingliane e con tanta efficacia da trovare un gentiluomo pronto ad assoldare 6000 armati, qualora si fosse venuti nel proposito di muover guerra al papa ([3]).

Nel gennaio dello stesso anno alcuni signori bolognesi a

tendo per ogni loco dove sono stato e da ogni parte essendo informato che questa città (Modena) *è luterana* ». — (CANTÙ, *Eretici d' Italia*, vol. II, disc. 28°). Per Ferrara rimando addirittura il lettore al recente e bellissimo lavoro di B. FONTANA, *Renata di Francia*.

([1]) A. CARACCIOLO, *De vita Pauli IV*, pag. 44 — B. FONTANA, Op. cit., vol. II, pag. 161.

([2]) Così dichiara egli stesso nella sua difesa del giugno 1557, durante il famoso processo che dovette subire a Roma, come accusato d'eresia (CANTÙ, Op. cit., vol. II, disc. 28°, note).

([3]) CANTÙ, Op. cit., vol. II, disc. 32°. — Nel mss. *Decreta Sacrae Congregationis S. Officii* della Bibl. comun. di Bologna, a carte 432 trovo scritta questa nota: — « Frater Joannes de Monte Alcino Minorita Conventualis incorrigibilis et impoenitens haereticus traditur Curiae saeculari, 8 aug. 1553: et dictum quod per diem ante traditionem Curiae saeculari incipiatur confortari, ultima Augusti 1553 ».

Giovanni Planitz, ambasciatore dell'Elettore di Sassonia presso Carlo V, allora in Bologna, a voce e per lettera affermavano di desiderare la riforma della Chiesa e instavano presso di lui per la convocazione d'un concilio generale [1]: e press'a poco in quel torno di tempo Giovanni Battista Scoto, un caldo seguace del protestantesimo, in ottime relazioni con persone di molto credito, si dava un gran da fare per raccoglier danari da distribuire fra gli eretici poveri che occultamente vivevano nella città [2]. La domenica 31 marzo 1538, sulla piazza di S. Petronio l'inquisitore, dopo il vespero, fa bruciare una quantità di libri luterani, sequestrati nelle pubbliche librerie e in case private, intitolati: *Sumarii de la Sacra Scrittura* [3]; due anni dopo è processato dal S. Officio e condannato alla pubblica abiura il cittadino Mario Dolfi [4]; nel settembre 1541 Martino Bucer scrive da Strasburgo una lettera ai venerandi e carissimi fratelli che invocano Gesù con pura fede a Modena e a Bologna, congratulandosi che ogni dì più crescessero di numero e avanzassero nella cognizione di Cristo [5]. L'Inquisizione e tutte le autorità ecclesiastiche stavano in guardia contro questo divulgarsi delle dottrine evangeliche, ma ancora l'azione loro,

[1] V. L. Seckendorf, *Commentarius histor. et apologet. de Lutheranismo*, lib. III, sez. 7ª, paragr. 25, addizione II, A. — Lipsiae, 1694. Alla lettera sono premesse le seguenti parole: — « *Radii Evangelicae doctrinae jamdudum in Italiam penetraverant, et fuerant hoc tempore in meditullio Pontificii dominatus, Bononiae nempe, insignes viri qui etc.* » —

[2] A. Caracciolo, *Vita di Pio IV* — opera manoscritta, citata dal Cantù, Op. cit. vol. II, disc. 32°.

[3] Biblioteca universitaria di Bologna: *Diario di cose seguite in Bologna etc.* di Jacopo Rinieri — codice 615, c. 40 t. Questo *Diario* fu pubblicato poi da C. Ricci e O. Guerrini, a Bologna, nel 1887. I libri bruciati probabilmente erano copie di quel *Sommario de la Sancta Scriptura* che fu trovato nel 1537 a Modena, nella camera di Lucrezia Pico, vedova di Claudio Rangoni, e giudicato eretico dagl'inquisitori (Cantù, Op. cit.. vol. II, disc. 28°, note).

[4] Biblioteca comunale di Bologna: *Litterae S. Congregationis annorum 1577-94*, vol. *D*, mss. — lettera del 25 luglio 1587.

[5] Cantù, Op. cit., vol. I, disc. 20°. La lettera ha la data del 10 settembre 1541.

se riusciva a punire i colpevoli, non bastava ad arrestare il movimento anticattolico.

Il 14 maggio del 1543, in casa Campeggi, i cardinali che si trovavano allora a Bologna insieme col papa, tennero una lunga discussione *sopra li Lutarani che erano in presone qui a Bologna*, e conclusero che il giorno seguente, terza festa di Pentecoste, *fusse fatto uno taselo* (palco) *su le scale de santo Petronio* e che vi fossero *menati lì su li Lutarani* per fare l'abiura solenne (1). Fra i colpevoli è ricordato il procuratore Angelo Ruggeri, ch'era stato degli *Anziani* del Comune nel quarto bimestre del 1541. I cardinali esaminarono anche il suo processo e, se si dà retta a quanto nota il diarista Rinieri, il 21 luglio lo condannarono a morte (2). La sentenza però non fu eseguita, ed è anzi probabile, secondo me, che non sia stata nemmeno pronunciata: trattandosi di persona ragguardevole e di colpa non facilmente determinabile, l'ignominia d'una pubblica ritrattazione parve forse pena sufficente (3).

Mancano pur troppo i documenti per potere tener dietro a tutte le manifestazioni dell'agitazione protestante, e registrare tutti i casi di cotale infezione che dovette apprestare anche agl'inquisitori bolognesi non scarso cumulo di lavoro ingrato e disanimare forse talvolta il loro coraggio, in una lotta quotidiana contro le rinascenti teste d'un'idra che la loro coscienza, diventata soverchiamente scrupolosa, faceva parere ad essi più forte e temibile che in realtà non fosse.

(1) J. Rinieri, *Diario* cit. edizione a stampa, pag. 79. Vedi anche in Bibliot. universit. le *Memorie antiche manoscritte di Bologna* del canon. A. F. Ghiselli, vol. 14°, c. 790. Nel palazzo Campeggi a S. Mamolo era alloggiato il cardinal Farnese, nipote del papa.

(2) *Diario* cit., pag. 81. Dopo le parole del Rinieri un'altra mano di contemporaneo notò: — « Questo m. Agnolo è ancor vivo, però non credo che si eseguisse la sentenza [un po' guardingo quest'annotatore], se pure fu condennato ». — Vedi anche Ghiselli, Op. cit. ibid.

(3) Certo è che lo troviamo ancora degli *Anziani* per il terzo bimestre del 1545, come risulta dai libri *Partitorum* del R. Archivio di Stato in Bologna.

Nel 1546 il S. Officio di Bologna procede contro fra Damiano da Brescia ed altri frati imputati d'aderire agli errori luterani, e funge da inquisitore in questo processo lo stesso fra Pietro Martire da Lugano più sopra menzionato [1]. Di lì a tre anni circa, parecchi patrizî bolognesi, venuti in sospetto d'eresia, sono condotti a Roma e ivi rinchiusi nelle carceri dell'Inquisizione, donde, dopo dieci mesi, li fanno uscire *li caporioni di Roma*, che nel tumulto sorto in quella triste notte del novembre 1549, allorchè morì Paolo III, ruppero le porte delle prigioni [2]. Nel medesimo anno Bernardo Brascaglia, un calzolaio modenese, processato dal S. Officio *de multiplici heretica pravitate*, abiura pubblicamente in Bologna [3]; nel 1550 la stessa pena è inflitta al nobile Barto-

[1] Bibliot. comun. di Bologna: *Volume mss.* contenente parecchi fascicoli di carte sparse, appartenute al S. Officio bolognese. Fra Damiano era allora lettore a Pesaro: suo principale accusatore era fra Girolamo da Bergamo che asseriva d'avergli sentito dire, fra l'altre eresie, la seguente: — « *Se stesse a mi, faria brusare la maggior parte de li libri de sancto Girolamo, perchè ha extorto li sensi de la Scrittura* ». — Il processo finì il 23 giugno 1546 con la condanna dell'imputato a penitenze salutari e alla perdita della licenza di tenere e di leggere libri luterani.

[2] RINIERI, *Diario* cit., pag. 163. — G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, vol. I, pag. 165. — R. Arch. di Stato in Bologna: *Lettere dell'ambasciatore al Senato*, 1549 (era allora ambasciatore bolognese a Roma Fulgenzio Gianettino) — lettere del 19 gennaio e del 10 novembre 1519. I prigionieri bolognesi erano: Vincenzo, Gian Lodovico e Galeazzo Bovi, Mario ed Ercole Bargellini, Ulisse Aldrovandi, Giovanni Battista Bianchetti, Girolamo Del Pino. Il FANTUZZI aggiunge che, eletto Giulio III, comparsi per desiderio loro davanti al S. Officio, vi furono assolti.

[3] R. Arch. di Stato in Bologna: *Atti del Torrone*, n. 393, c. 56. Sosteneva egli che la messa, l'eucarestia e altri sacramenti non dànno la grazia divina; che il papa è un Anticristo, non avente maggiore autorità degli altri uomini; che le indulgenze non hanno alcun valore; che non si devono invocare i santi ecc. Per quella volta se la cavò coll'abiura e con penitenze salutari; ma ricaduto nel peccato, come relapso, fu nel gennaio 1567 impiccato ed arso a Bologna, sulla pubblica piazza.

lommeo Rodaldi [1]; dal 1551 al 1553 un altro patrizio bolognese, Innocenzo Ringhieri, scrive a Renata di Francia, duchessa di Ferrara, lettere che lo palesano intinto d'eresia [2].

Che pertanto la peste luterana, di cui, come diceva il cardinale Aleandro, era ormai piena l'Italia, fosse comparsa anche a Bologna, nessuno può mettere in dubbio: e qui pure alla sua diffusione offrivano propizio il campo e le davan ansa le dispute filosofiche e teologiche d'oratori sacri, le pubbliche letture di professori [3] e una colluvie di libri esegetici e polemici intorno alla Sacra Scrittura, tema allora favorito di studi e discorsi, che, a dispetto della vigilanza ecclesiastica, provenivano clandestinamente da Venezia, dalla Lombardia e massime dalla Germania, dove più furioso ardeva l'incendio ereticale.

Tale essendo l'ambiente, non c'è da maravigliarsi che il cardinale protettore del Collegio di Spagna, alla lettura del processo informativo sui nove collegiali imputati, mandatogli da fra Pietro Martire, si sia sentito preso da un senso di sgomento e di sdegno e abbia subito veduta la necessità di mettere pronto e sicuro riparo al dilagare dell'eretica pravità in un istituto che, per parecchie ragioni, doveva considerarsi come sacro al cattolicismo e la cui defezione avrebbe prodotto la più profonda impressione in tutto il vasto dominio di Carlo V.

Il 2 settembre 1553 riscrisse perciò al priore di S. Domenico riconfermandogli l'incarico di procedere contro tutti e singoli i collegiali sospetti del delitto d'eresia, ed affidandogli *omnimodam nostram potestatem* d'incarcerare *omnes et singulas personas dicti Collegii* ch'egli avesse trovato

(1) Bibl. comun. di Bologna: *Litterae S. Congreg.* cit *ann. 1571-76*, vol. *C* mss. — lettera del 18 luglio 1573.

(2) B. Fontana, Op. cit. vol. III, pag. XXXI-XLIV, prefazione.

(3) Nel *Consilium de emendanda Ecclesia* — Tiguri, 1748 — dato nel 1538 dalla commissione dei cardinali a ciò delegati da Paolo III, si legge: — « *Abusus magnus et perniciosus est in gymnasiis publicis, praesertim in Italia, in quibus multi Philosophiae professores impietatem docent, imo in templis fiunt disputationes impiissimae, et si quae sunt piae, tractantur in eis res divinae coram populo valde irriverenter* ». —

essere incorse in errori in materia di fede, e di condurre a termine il processo, compiendo tutti gli atti convenienti, ad eccezione della sentenza, giacchè questa intendeva riservarla a sè stesso: ingiungeva poi al rettore e ai consiglieri del Collegio di provvedere il vitto ai collegiali incarcerati. Il medesimo giorno, con altra lettera ripeteva al priore l'ordine d'imprigionare i colpevoli *nelle cose di nostra santa fede*, specialmente Giovanni Delgado, Jacopo Gil e Michele de la Plaza, e gli mandava inclusa una patente, ch'egli, recatosi al Collegio con un testimonio, doveva far leggere alla presenza di tutti i convittori. Il 6 scriveva da capo sollecitando il processo e rincalzando con nuove e premurose esortazioni lo zelo del frate.

Il quale, mosso da questo frettoloso affaccendamento che rivelava i timori o gli scrupoli del cardinale, si recò senz'altro al Collegio e dal proprio notaio Teodosio Zanettini fece dar lettura della patente con la quale era delegato a ricercare e punire tutti gli eretici, a qualunque setta fossero ascritti, particolarmente i luterani; intimò quindi un suo decreto con cui, sotto pena di scomunica, invitava qualunque persona del Collegio sapesse con certezza o con probabilità esservi in esso degli eretici o almeno dei creduti tali, a denunciarli e a manifestare a lui i loro nomi, nel termine perentorio di dodici giorni, nel convento di S. Domenico, assicurando che, qualora si fosse trattato di cosa grave, avrebbe tenuto segreto il denunciatore e non l'avrebbe neppure costretto a dar le prove dell'accusa: lo stesso limite era concesso per rivelare i possessori di libri luterani, di pasquinate e di manuali di sortilegi. Ammoniva poi che nessuno tentasse d'offendere, impedire o ritardare in verun modo l'opera dell'Inquisizione o de'suoi ufficiali; infine, a chiunque entro sei giorni, sinceramente pentito, facesse piena confessione delle proprie colpe e indicasse i complici, prometteva che gli avrebbe usata grande misericordia nell'imposizione delle pubbliche penitenze [1].

[1] Vedi in fine il *Documento 1°*.

Poco dopo faceva affiggere alle porte del Collegio di Spagna un editto col quale ordinava che nessuno degl'imputati d'eresia dovesse allontanarsi da Bologna durante il processo, pena la scomunica; e probabilmente sospese in via temporanea dall'esercizio delle loro funzioni il rettore, il vicerettore e i consiglieri, per necessità di procedimento e per avere ogni guarentigia che la sua assoluta autorità non avrebbe incontrato alcun ostacolo nè sarebbe stata esposta al pericolo d'inganni e di sotterfugi ([1]). Ma poichè, per non impedire il regolare andamento del Collegio e non turbarne come che sia l'amministrazione, c'era bisogno d'uno che potesse dirigerlo, s'affrettò a deputare di propria autorità all'ufficio di rettore quello stesso Antonio Rodriguez de Pazos di Pontevedra, ch'egli poco prima aveva rimosso dalla medesima carica: persona, com'è facile argomentare, insospettabile, per nulla immischiata nella brutta faccenda del processo, e in cui il priore doveva riporre la maggiore fiducia. Di ciò informò tosto il cardinale il quale, approvando, gli trasmise il 25 ottobre la patente di nomina da consegnare all'eletto non appena, di ritorno da una breve licenza, avesse assunto il suo ufficio ([2]).

Compiuti questi atti preliminari, cominciarono pertanto i veri processi che durarono quasi sei mesi, non ostante le zelanti fatiche del priore e le impazienze eccitatrici del cardinale, e furono condotti con la cura più scrupolosa di tutte le forme legali in uso presso il S. Officio e con quella calma imparziale e benevola che è contrassegno di rettitudine nei giudici e arra di giustizia per gl'imputati. Le udienze, qualche volta anche più d'una al giorno, si tennero nella *cella*

([1]) Era stato eletto rettore il 1° maggio 1553, per un anno, come di consueto, Antonio Rodriguez de Pazos di Pontevedra, dottore di leggi, e collegiale fino dal 1550: succedeva nella carica a Gaspare Piñero, entrato in Collegio egli pure nel medesimo anno. Vicerettore, dal maggio 1553, pare fosse Cristoforo Salines del Castillo, collegiale fino dal 1545 (Arch. Albornoz. *Acta sod.* cit.).

([2]) Era stato assente dal Collegio con regolare licenza dal 22 settembre al 28 ottobre 1553 (Arch. Albornoz: *Admissionum liber IV*, c. 4 t.)

del priorato, a S. Domenico, sempre sotto la presidenza di fra Pietro Martire, unico giudice delegato, assistito da due o tre altri frati fungenti da consiglieri e da notai e apponenti la propria firma a tutti gli atti; accusatori e inquisiti furono sempre obbligati a pronunziar giuramento di rispondere la verità, e a sottoscrivere i verbali dei costituti e delle testimonianze; nelle citazioni a comparire davanti al sacro tribunale si seguirono minuziosamente tutte le norme del codice di procedura, assegnando i termini perentorî, le pene per i contumaci [1] e indicando i luoghi dove si dovessero recapitare le cedole citatorie [2].

Per un po' tutte le carte dei processi furono volta per volta trasmesse a Roma, al cardinale, che sulle prime rispose mandando ordini e consigli, ripetendo il comando d'incarcerare i colpevoli nelle prigioni del convento anzichè in quelle del Collegio, mal rispondenti al proposito, suggerendo o imponendo nuove audizioni di testimoni e ulteriori esami degli imputati, per meglio accertare fatti, indizî e circostanze. Ma poi, sia che, le cose andando in lungo, egli cominciasse ad annoiarsene, sia che la sua salute un po' vacillante e il continuo lavoro del suo alto ufficio [3] non gli consentissero d'occuparsene com'avrebbe desiderato, o sia che, fatte conoscere ormai al priore le sue precise intenzioni, pensando di favorir meglio il Collegio, senza mostrare di non voler più oltre impicciarsi della faccenda, preferisse tenersi lontano

[1] Tra gli assenti citati come testimoni c'era il collegiale Antonio Calderon de Celis (entrato in Collegio nel 1551), il quale da Roma, dove si trovava, dovette affrettarsi a tornare a Bologna con una lettera del cardinale di Compostella (del 4 novembre 1553) per il priore, perchè volesse *tenere giustificata la sua contumacia e risparmiargli ogni pena.*

[2] Essendo libero a ciascuno di designare il luogo dove desiderava gli fossero notificate le citazioni, tutti dichiarano di volere si facciano *ad valvas Collegii.*

[3] Egli era uno dei cardinali inquisitori generali: e fino dal 1550 si trovano lettere sue al governatore di Milano affinchè *per commissarios permittat inquiri contra hereticos in statu Mediolani;* e al duca di Firenze perchè presti aiuto in ogni cosa ai commissarî dell'Inquisizione (Bibl. com. di Bol.: *Decreta S. Congreg. S. Off.* cit. c. 453 e 828).

da ogni diretta ingerenza nei processi, la quale avrebbe potuto parere interessata, rimandò a Bologna tutti gli atti e gl'inserti ricevuti, e il 15 dicembre 1553 scrisse a fra Pietro Martire che si compiacesse *liberarlo dal fastidio delle cose del Collegio* e le trattasse lui *fino all'ultima risoluzione*, avendo egli molto da fare, e soltanto gli comunicasse a tempo opportuno ciò che credeva necessario.

È probabile che con tutta la compiacenza per una sì ampia prova di fiducia, al priore non garbasse quest'assoluta libertà di fare da sè, la quale finiva poi coll'addossare a lui tutte le responsabilità, non lievi in una così spinosa questione, qualunque n'avesse ad essere l'esito. E pare ne scrivesse al cardinale, il quale il 30 dicembre rispose che *nelle cose del Collegio* procedesse pure col consiglio degl'inquisitori di Bologna e di Brescia ([1]) e del vicario vescovile, ma che però le sentenze le dovesse fare egli solo, essendo lui delegato a giudice e rappresentante della sua piena autorità. Era già qualche cosa: così almeno il priore sapeva a chi rivolgersi legalmente nei dubbi e nelle difficoltà probabili della causa.

Si potrà domandare perchè questi processi non si siano lasciati formare al S. Officio che già da tre anni era regolarmente costituito a Bologna ([2]): domanda, a dir vero, più

([1]) Vescovo di Bologna era allora Giovanni Campeggi, nominato il 6 marzo 1553; suo vicario era Giovanni Cattania, arciprete della metropolitana. Inquisitore di Bologna dal 1552 al 1554 fu il padre maestro fra Reginaldo Nerli da Mantova; inquisitore di Brescia era forse il domenicano fra Stefano da Quinzano il quale, anche nel maggio 1549, insieme con l'inquisitore bolognese fra Girolamo Muzzarelli da Bologna, era stato giudice in un processo d'eresia fatto in questa città contro un frate Aurelio da Crema, sospetto di luteranesimo: certo nel 1549 fra Stefano era inquisitore di Brescia (Bibl. comun. di Bologna: *Volume mss.* di fascicoli diversi ecc., già appartenuto al S. Officio). Legato pontificio di Bologna era allora, e fino dal 3 giugno 1552, il cardinale Innocenzo Del Monte, e vicelegato monsignor Girolamo Sauli.

([2]) Veramente il S. Officio, comprendente nella sua cerchia d'azione anche la diocesi di Bologna, comincia fino dal 1273: ma que' primi inquisitori ebbero una giurisdizione assai larga, come appare dal loro

curiosa che necessaria, e alla quale non mi pare difficile dare una risposta soddisfacente. Bisogna notare che il Collegio di Spagna era sotto l'alto patrocinio del Re Cattolico; ch'esso aveva avuto in ogni tempo diritto di franchigia e d'esenzione ed era stato sempre considerato come immune nelle cose e nelle persone; ch'era posto sotto l'immediata vigilanza d'un cardinale spagnuolo, al quale, per delegazione pontificia, ne spettava la giurisdizione civile e criminale [1]. Così stando le cose, è chiaro come ragionevolmente non si dovesse in alcun modo dipendere dal tribunale provinciale del S. Officio, quantunque questo fosse un tribunale apposito

titolo: *Inquisitor in Provincia Lombardiae et in Marchia Januensi.* Qualcuno di essi ci aggiungeva anche un *et in civitate Bononiae,* forse perchè qui teneva preferibilmente la residenza. Verso il 1305 il *Marchia Januensis* sparì e rimasero Bologna e la Lombardia, la quale ultima, a sua volta, si restrinse alla sola *Lombardia inferiore* (Ferrara e Modena), finchè nel 1465 gl'inquisitori presero a chiamarsi addirittura *Inquisitores in civitate Bononiae, ejus dioecesi, districtu seu comitatu et singulis locis quibus et ad quae Bononiensis inquisitio se extendere solet.* Da allora posero residenza fissa a Bologna. Non era ancora una vera e ben determinata costituzione d'ufficio, alla quale, incalzando sempre più i bisogni della fede, si venne finalmente nel 1550, nel quale anno il noto fra Leandro Alberti, bolognese, assunse per primo il titolo d'*Inquisitor hereticae pravitatis in civitate Bononiae,* e non ebbe giurisdizione normale che sul territorio bolognese, giacchè in ogni città fu istituito un apposito tribunale della Inquisizione. Il territorio poi fu ripartito in 17 vicariati del S. Officio: 1. Bagni della Porretta, 2. Vergato, 3. Scaricalasino, 4. Baragazza e Castiglion dei Gatti, 5. Monteveglio e Montemaggiore, 6. Pianoro e Pieve di Musiano, 7. Pontecchio e Casalecchio, 8. Castel S. Pietro, 9. Baricella, 10. Malalbergo, 11. Medicina, 12. Cento, 13. Pieve di Cento, 14. S. Pietro in Casale e S. Giorgio, 15. Castelfranco, 16. Budrio, 17. S. Giovanni in Persiceto. — Sotto l'inquisitorato di fra Antonio Balduzzi da Forlì (1560-72) si cominciò a fabbricare e fu quasi condotta a compimento la nuova *domus Inquisitionis* a S. Domenico; e con Bolla del 30 gennaio 1565 furono da Pio V per le spese dei ministri del S. Officio bolognese assegnati 200 scudi d'oro annui sui redditi della mensa vescovile. (Bibl. comun. di Bologna: *Miscellaneo mss. per il S. Officio* tomo I e tomo III — Archivio di S. Domenico in Bologna: *Cathalogus Inquis. Bonon.*).

[1] Vedi lo statuto del 1644 di Urbano VIII, che in molte cose non ricopia che il vecchio statuto.

per le cause d'eresia e soggetto soltanto alla Sacra Congregazione romana: e come non si ritenesse nè decoroso nè giusto abdicare alla propria autorità e rinunciare a un privilegio utile sempre, specialmente nel campo giudiziario. S'aggiunga che, trattandosi la causa in foro privato, si sarebbe meglio evitato lo scandalo d'un procedimento ordinario per colpa d'eresia contro un istituto fondato da un cardinale, protetto da un cardinale e frequentato da nobili giovani, sudditi d'un sovrano che aveva combattuto e combatteva ancora in sostegno del cattolicismo contro mezza Europa. Per siffatte ragioni l'Alvarez aveva dunque nominato fra Pietro Martire quale suo *subdelegato*, violando, sia pure, il vecchio principio giuridico dei *delegatus non potest delegare;* e più tardi, o per consentire nelle sue osservazioni o anche per non offrire il minimo appiglio a quelle noiose querele giurisdizionali, facili a sorgere anco fra le diverse magistrature ecclesiastiche, a que' tempi in cui non erano ancora ben definiti i limiti dei doveri e dei diritti d'ogni singola autorità, più tardi, io dico, aveva suggerito al proprio delegato di far intervenire nella causa l'inquisitore di Bologna e il vicario vescovile, secondo la regola della S. Inquisizione, e ci aveva aggiunto l'inquisitore di Brescia o perchè costui era forse persona di sua fiducia, o per seguire il consiglio del priore che gliel'aveva probabilmente designato come uomo sulla cui amicizia e valentia potevasi far pieno assegnamento [1]. Del resto, essendo membro della Sacra Congregazione romana del S. Officio, l'Alvarez, messosi d'accordo co' suoi colleghi [2], aveva piena facoltà di disporre le cose come credeva meglio.

Davanti a questo tribunale composto giusta gli ordini ricevuti, cominciarono dunque a svolgersi i processi, la cui direzione non dovette certamente essere per fra Pietro Martire impresa facile nè di poco momento. Infatti, ci voleva la

[1] È lecito anche supporre che codesto inquisitore di Brescia si trovasse allora a Bologna per affari riguardanti il suo Ordine.

[2] Che anche in questo processo consultasse i colleghi, si può desumere dalla sua lettera al priore sotto la data dell'11 novembre 1553.

massima segretezza e la più vigile prudenza: bisognava contentare il cardinale che, da quanto è lecito arguire, desiderava estirpare ogni germe d'eresia dal suo Collegio, ma senza chiasso e senza ricorrere a rimedi suscitatori di scandalo pubblico, salvando sostanza e apparenze, ossia raggiustando gli strappi fatti alla fede, col ricondurre gli sbandati all'ovile, e serbando intatta la riputazione del Collegio, che era un po' anche la sua.

E il priore di S. Domenico era proprio l'uomo a proposito sia per la paterna mitezza del carattere, sia per l'esperienza di siffatta materia, acquistata in oltre un decennio di vicariato del S. Officio: e che sapesse condurre bene le cose ne son prova i ripetuti elogi fattigli dal cardinale stesso nel corso della causa.

La quale è davvero una causa singolare e interessante tanto per il genere della colpa in essa presa in esame, quanto per certe particolari circostanze che la distinguono: così almeno mi fa credere l'amore del mio soggetto, che sarei lieto di sperare potesse trasfondere la medesima persuasione anche nell'animo dei lettori. Che si trattasse propriamente d'eresia non c'è dubbio, quantunque dei nove collegiali imputati cinque fossero già sacerdoti e dottori di teologia.

Nè questo ci deve recar meraviglia, quando si pensi che a quel tempo i più dotti e pericolosi adepti della Riforma, e fors'anco i più numerosi, si arrolavano appunto di tra il clero regolare e secolare. Già fino dal 1530 papa Clemente VII deplorava che in diverse parti d'Italia avesse attecchito la pestifera eresia di Lutero anche tra persone ecclesiastiche e tra regolari, mendicanti o no, a segno che alcuni con discorsi e fino con pubbliche prediche infettavano gli uditori [1]. E s'erano tosto presi provvedimenti rigorosi per far tacere certi predicatori che uscivano volentieri dai confini dell'ortodossia, e per mettere un freno salutare a quello spirito di libero esame che dalle cattedre e dai per-

[1] La Bolla è del 15 gennaio 1530 (Vedi CANTÙ, Op. cit., vol. I, disc. 20).

quali già laureati nelle scienze giuridiche e nelle teologiche, tratti o dal genere degli studi o dalla tendenza del momento o della giovanile audacia del pensiero ad immischiarsi, anche imprudentemente, in controversie religiose con lo stesso fanatismo che, in tempi differenti e in senso opposto, aveva eccitato gli animi facilmente accensibili dei loro conterranei Domenico de Guzman, Tommaso Torquemada e Ignazio di Loiola.

Quantunque però dalla discussione intorno a una dottrina all'accettazione più o meno condizionata di essa il passo non sia molto difficile, tuttavia nel caso nostro non bisogna credere di trovarsi al cospetto d' un' aperta professione d'un sistema di dottrine ereticali, accompagnate con atti pubblici rivelatori d'apostasie formali, o con violenze di neofiti o intemperanze di propagandisti. No: da tutti questi processi si arguisce come la maggior parte de' collegiali imputati fossero, in fondo, ben lontani dal separarsi deliberatamente dalla comunione dei fedeli.

Nel campo teorico degli studi, disputando pro o contro sui punti teologici e canonici controversi, trascinati dalla forza della dialettica, s'erano indotti a preferire certe opinioni e interpretazioni dei novatori, perchè forse parevan loro più razionali e più umane, o perchè erano, io penso, abbagliati dalla generosa illusione che già avea sorriso alla mente del Contarini, del Sadoleto, del Polo e d'altri illustri prelati, di sanare i mali della Chiesa per via d'una spontanea riforma interna: nel campo delle credenze e del culto invece, per rispetto tradizionale, per scrupoli di coscienza o per altra ragione, erano rimasti cattolici. Certo, il loro pensiero era eretico, quantunque di ciò non fossero pienamente consapevoli, giacchè allora, in mezzo a quel fervore di discussioni e a quel contrasto di proposte, di definizioni, di cavillazioni, era quasi impossibile precisare dove finisse l'ortodossia e dove cominciasse l'eresia: la Chiesa stessa non di rado s'ingannava ne'suoi giudizi, basti rammentare le amarezze e i guai che rattristarono il cardinal Morone e il patriarca aquileiese Giovanni Grimani.

Ma quel loro razionalismo religioso, lasciato stare, sarebbe arrivato a scalzare la vecchia fede e ad imporsi alla loro volontà; poichè, quando le argomentazioni filosofiche son diventate convinzione profonda, non c'è forza di sentimento che possa resistere al loro trionfo: e ne sarebbe venuta una piena apostasia, come per il Vergerio, per l'Ochino, per il Vermigli e per tanti altri, che il pensiero oltrepotente rese insofferenti di facili ipocrisie e incapaci di timidi accomodamenti.

Per i collegiali accusati a questo punto non s'era ancor giunti, ed è anzi probabile che la cosa sarebbe rimasta dell'altro tempo ignota e non sarebbe uscita dall'ambito della *cucina* e del *tinello* del Collegio di Spagna, se la giovanile spensieratezza o qualche imprudente pettegolezzo o piuttosto le inimicizie che fiere e accanite covavano tra que' giovani, non ne l'avessero tratta fuori e fatta conoscere oltre gl'indicati confini, dando ad essa malignamente apparenze peggiori della realtà.

E invero, queste inimicizie, questi rancori privati, aizzando il desiderio di vendetta o di rappresaglia, diedero origine dapprima a chiacchiere un po' sboccate che in breve si sparsero nel pubblico ([1]), e a proteste poco generose presso i superiori, e più tardi, aperto il processo, indussero denunciatori e testimoni a caricare le tinte, ancorchè avessero dichiarato di fare le loro deposizioni *non per malo animo, ma per zelo della fede.*

E questa delle inimicizie tra collegiali è una curiosa cosa davvero. Non ce n'è uno, starei per dire, che non abbia fra i compagni i propri nemici, e ciò sembra tanto naturale ed è così notorio che lo stesso fra Pietro Martire, sedendo *pro tribunali,* domanda a ciascuno degl'inquisiti se crede d'aver dei nemici nel Collegio e per quali cause e chi e quanti

([1]) Si noti che altri studenti spagnuoli vivevano a dozzina in case private e che tra questi e i collegiali c'era un continuo scambio di visite e di rapporti, ciò che agevolava il diffondersi delle ciarle su quanto accadeva nel Collegio.

sono, e ciascuno risponde con la medesima indifferenza d'averne quattro, sei, sette e perfino quindici, com'è il caso di Jacopo Gil. E tutto ciò senza che da alcuna parte apparisca almeno un'ombra di meraviglia o di disgusto o di riprovazione.

Quali fossero le cause di cotali astiosi dissidi io qui non posso esporre, poichè dovrei fare troppo lungo e inopportuno discorso [1]; dirò solo che la causa fondamentale si trova in gran parte nel modo com'era ordinato e amministrato il Collegio, modo simile a quello che regolava allora e prima d'allora l'Università e tutti gl'istituti con essa in qualche maniera collegati, e per il quale i collegiali eleggevan essi tra loro ciascun anno il proprio rettore, il vice rettore, i consiglieri, l'economo; deliberavano sull'ammissione dei nuovi convittori e sulla ricerca e convalidazione delle *seconde*

[1] A titolo di curiosità, riporterò alcuni esempi. J. Gil era nemico del Garri perchè un giorno, avendo da costui ricevuta una smentita in faccia, gli si era avventato addosso con le armi, e se non eran succeduti guai, il merito spettava al vicario vescovile che li aveva separati. Per questo fatto però l'uno e l'altro erano stati temporaneamente allontanati dal Collegio e allogati in case private diverse. Il cappellano L. Fernandez portava sotto la tonaca un bastone per battere G. Garzia che gli aveva dato del mentitore; questi, per vendicarsi, era riuscito a farlo escludere per qualche tempo dal Collegio. Anche F. Rodriguez serbava rancore contro lo stesso cappellano che aveva cercato di farlo cacciare dal Collegio, accusandolo d'essere sedizioso e calunniatore. Il Garzia poi odiava il Ribera e il Lopez, perchè quand'erano consiglieri, avean dato voto contrario alla sua ammissione in Collegio; e odiava il Garri perchè avea votato contrariamente alla sua nomina di *nuncio* in Spagna. Il Blasco era nemico del Garri, del Fernandez, del Piñero, del Calderon e d'altri, perchè non favorivano l'elezione a rettore di A. de Pazos, al quale, dopo eletto, egli aveva dato il suggerimento di farli *cedere fustibus*. Altre inimicizie originavano da risse, da lettere calunniose, da gare per cattivarsi l'animo del cardinale protettore, da invidie di favori ottenuti, da sospetti d'opposizione interessata in caso di favori negati, o d'intervento ostile in caso di punizioni, e da cento altre cause derivanti da vivacità di carattere e da quelle beghe che sono inevitabili nella vita in comune.

nigno possibile. Il cardinale anzi, fino dal novembre 1553, aveva espresso il desiderio e la promessa di voler badare *all' honore e reputatione di quella Casa e de li particulari di essa che erano senza colpa.*

Il processo, o per parlare con maggior precisione, i nove processi furono mandati innanzi tutti press'a poco di pari passo, e ciascuno d'essi fu diviso, come dire, in due parti. Udite le testimonianze e fatto un primo interrogatorio ad uno degli accusati e avuta anche la sua dichiarazione o confessione, si passò tosto al secondo di essi, al terzo e via via fino all'ultimo; poi s'interruppero le udienze durante l'Avvento e la festa di Natale, e quindi si ricominciò dal primo inquisito per compiere e riscontrare denuncie e discolpe, rileggere le dichiarazioni e condurre il processo fino alla sentenza; e così si ripetè per ciascuno degli altri otto.

Quanto alle formalità della procedura, se si tolga l'assenza di difensori ufficiali, del promotore o procuratore fiscale e della tortura, furono le solite del S. Officio, i soliti costituti separati, senza parti in contradditorio, le solite pedanterie curialesche, il solito tormento di domande sottili, d'investigazioni minuziose sui fatti, sulle intenzioni, sui particolari: una vera disperazione per l'inquisito, costretto a risuscitare con la memoria cose ed ombre di cose sperdute nell'incerto barlume di giorni lontani o cadute nel dimenticatoio delle inezie inconcludenti.

L'accennata contemporaneità nella formazione dei nove processi, che saviamente li unificava in una sola azione giudiziaria, rivela, a parer mio, il retto criterio giuridico e pratico di fra Pietro Martire il quale così, prima di pronunziar sentenza sopra un solo di essi, veniva a conoscere nelle singole parti e nell'insieme l'intera trama della causa e a farsi un'idea della maggiore o minore importanza della medesima e del relativo grado di colpevolezza degl'imputati. E per lui che voleva operare con giustizia e che al tempo stesso doveva regolarsi con estrema prudenza, siffatta conoscenza complessiva anticipata non era certo un sussidio di poco valore.

Eccetto che nella quantità e gravità delle accuse, in tutto il resto i nove processi hanno tra loro grandissima somiglianza: io perciò, non senza mio beneficio, risparmierò al lettore, già stanco forse, il mortale fastidio di leggere per ciascuno di essi una specie di monotono ragguaglio cancelleresco, che dovrei ripetere nove volte senza possibilità di variarlo. Cercherò invece di riassumerli in ciò che hanno di comune, aggiungendo via via quello che in qualcuno vi può essere di speciale.

Le accuse mosse ai nove imputati hanno tutte quante per fondamento o discorsi uditi direttamente dai denunciatori oppure riferiti loro da terze persone, o anche atti contrari ai comandamenti della Chiesa e in armonia con le dottrine eretiche da quelli professate in dispute fra collegiali o in colloqui amichevoli.

Tutti e nove sono accusati d'aver mangiato di grasso in quaresima e in altri giorni determinati, contro il divieto dei sacri canoni, con grande scandalo dei presenti; d'aver tenuto presso di sè o letti [1] libri proibiti, quali ad esempio i *Colloqui* di Desiderio Erasmo, la *Grammatica*, la *Rettorica*, la *Dialettica*, la *Logica*, l'*Etica*, il *De legibus* e il *Super anima* di Melantone, la *Bibbia* di Roberto Stefano, il *De occulta philosophia* e il *De vanitate scientiarum* di Cornelio Agrippa, il trattato *In Evangelia* di Martino Bucer, il *Commento ai salmi* di Arezio Felino, il *Nuovo testamento* tradotto dal Brucioli [2]; d'aver sostenuto proposizioni luterane contrarie a qualche articolo di fede o a qualche istituzione o precetto della Chiesa cattolica.

Dalla prima imputazione riescono tutti a purgarsi facilmente, adducendo la licenza del vicario vescovile e quella del medico, ottenute da uno perchè pativa di vertigini, da un

[1] Jacopo Gil li leggeva addirittura in chiesa, durante le sacre funzioni.

[2] Arezio Felino non è che un pseudonimo (cosa allora frequentissima) di Martino Bucer. Antonio Brucioli fiorentino (1498-1566) ebbe tre processi per sospetto d'eresia, per via della sua traduzione della Bibbia e dei commenti di cui l'illustrò.

altro perchè affetto da scabbia, da un terzo perchè, debole di stomaco, non poteva digerire i *cibi quaresimali*, da un quarto perchè (e questo ci dà un'idea della terapeutica di quel compiacente Esculapio) avea mal d'orecchi e così via: uno solo, Pietro Martinez, che forse non avea pensato a procurarsi quelle comode licenze, si giustifica col dire che codesta era materia *di tradizione umana, non de jure divino.*

Quanto all'accusa di possedere e di leggere libri proibiti, cercano tutti una difesa, più facile che valida, nell'asserire la propria ignoranza del decreto di proibizione [1]; alcuni aggiungono d'aver avuto da altri quei libri a prestito o semplicemente in custodia, e di non averne scorse che appena poche pagine per curiosità, o letto soltanto il titolo, oppure d'averli consegnati all'inquisitore tosto che conobbero ch'erano stati messi all'indice, e d'avere di tal peccato ottenuta già l'assoluzione nell'ultima confessione quaresimale [2]. Così il Garri risponde che i libri luterani che gli ufficiali del S. Officio, di vigilanza alla gabella della città, gli avevan trovato nella valigia al suo arrivo a Bologna, non eran suoi, ma di certo Didassi, un bresciano suo conoscente, allora cantore a Rovigo; e il Delgado, a cui, in una perquisizione ordinata dal priore, i libri erano stati sequestrati nella sua stanza, assicura che l'*Arezio Felino* l'aveva avuto da un collegiale, Giacomo Arnedo, per mandarlo a Trento, al vescovo di Huesca.

Più complessa e più importante è la terza accusa come quella che concerne più direttamente la colpa d'eresia. Ri-

(1) Il 29 aprile 1550 Giulio III aveva mandato a tutte le autorità ecclesiastiche un nuovo ed ampio editto col quale vietava si leggessero libri luterani o in qualche modo sospetti d'eresia, e revocava tutte le licenze concesse fin allora su tale materia (B. FONTANA, Op. cit, vol. II, pag. 516). Un altro editto di proibizione dei libri eretici era stato fatto a Bologna il 12 luglio 1543 dai cardinali di S. Clemente, S. Sisto, S. Cesare e S. Silvestro, e firmato dai cardinali Burgen e Guidicioni (NIC. EYMERICI, *Directorium Inquisitorum*, pag. 145. Roma, 1578).

(2) Confessori dei collegiali erano per lo più i padri Celestini e i frati del convento delle Grazie.

spetto ad essa occorre stabilire una scala di colpevolezza tra gl' imputati, poichè vi è realmente una gradazione nella gravità e nella forma del loro peccato ereticale. Alcuni, infatti, s' allontanano dalle determinazioni della Chiesa cattolica romana soltanto nell' interpretazione di qualche canone; altri mostrano d' accettare le novità luterane sopra parecchi punti dottrinali e disciplinari; altri infine, almeno, come già avvertii, nel campo teorico, più logici e risoluti, spingono la libertà d' esame e di discussione fino alla parte dommatica.

Tommaso Garri è accusato d' aver sostenuto che la *Trinità* non è *ab aeterno*, ma comincia *dalla incarnazione del Figlio:* sottigliezza bizantina piuttosto che eresia luterana, e della quale egli, nell' udienza dell' 11 ottobre 1553, si difende col dire che s' era espresso male, essendo legista e non teologo. Lo stesso cardinale, al quale egli a Roma s' era presentato sui primi del novembre, non ostante la scomunica comminata a chi uscisse di Bologna, pendente il processo [1], persuaso della piccolezza della sua colpa, il 30 dicembre ne scrisse al priore, qualificandola com' un atto d' inconsideratezza, giacchè l' aver asserito che prima dell' incarnazione *nella Trinità non era espressa la Seconda Persona* equivaleva ad aver detto *ch' essa non era nota come è oggi*. Roma aveva parlato e non c' era da replicare: e così quest' astuto collegiale, mettendo l' Alvarez dalla sua, se la cavò facilmente con una sentenza che non v' era reato: e infatti, null' altro sul conto suo si trova negli atti del processo [2].

A Matteo Ribera si fa colpa d' aver avuta erronea opinione intorno ai miracoli e d' aver con altri, in casa del me-

[1] Aveva egli ottenuta una licenza di sei mesi il 16 novembre 1553, ma, per ragione del processo, non poteva uscir di Bologna (Arch. Albornoz.: *Admiss. lib. IV*, c. 4 t.).

[2] Era accusato anche d' essersi due anni prima recato a Cremona, violando un editto del cardinale e incorrendo nella scomunica; ma si difese dicendo ch' era andato a visitarvi un fratello carnale gravemente ammalato, e che, quanto alla scomunica, tornato a Bologna, *ad cautelam*, se n' era fatto assolvere dal confessore.

dico del Collegio, fatti discorsi da luterano: egli però nei suoi due interrogatorî del 25 ottobre 1553 e 16 febbraio 1554 assevera di non aver mai professata quell' opinione, ma d'averla bensì ripetuta incidentalmente in qualche discussione come udita da altri, che non saprebbe indicare chi fossero; quanto alle mille chiacchiere sconclusionate fatte presso il medico, Dio mio, chi mai poteva ricordarsene? Le sue discolpe non erano veramente le più persuasive, ma il tribunale, considerato che l'accusa non era sufficentemente provata, lo assolveva, imponendogli l'obbligo di non leggere libri proibiti e di non disputare mai più su materia di fede.

Antonio Blasco il 21 ottobre 1553 e il 20 febbraio 1554 comparisce davanti al giudice imputato d'avere nelle discussioni con i compagni prese le parti di Lutero, d'aver lodato Melantone e d'avere perfino espresso il rincrescimento di non potere, per gli scarsi suoi beni di fortuna, recarsi per due o tre anni in Germania ad udirlo, e, quello che è peggio, d'aver dubitato dell'immortalità dell'anima. Premessa la dichiarazione che non aveva mai avuti codesti dubbi e che non s'era mai scostato dalla fede, ammette d'aver lodata la dottrina di Melantone e detto ch'egli era *uno bravo spirito*, ma nega d'averne mai seguite le massime; se poi manifestò il desiderio d'andare a Lovanio, era soltanto per poter ivi studiare teologia.

Suppergiù sotto le medesime imputazioni è tratto davanti al tribunale il 27 ottobre Ferdinando Rodriguez, il quale pure dichiara francamente d'essere cattolico convinto e di confessarsi e comunicarsi due volte l'anno; aggiunge che le accuse a lui fatte sono calunnie di due suoi acerrimi nemici, il cappellano Fernandez e il collegiale Alfonso Lopez, congiurati nella sua rovina. Esortato, come il Blasco, a dire intera la verità, rinnova la sua professione di fede e le sue proteste: ed egli il 13 febbraio 1554 e il Blasco il 26, *cum non sit aliquid legitime contra eos et sufficienter probatum de heresi*, sono assolti col divieto di discutere in avvenire *de modernis materiis Lutheranorum quae sunt contra determinationes S. Ecclesiae Romanae*, pena la perdita del posto

nel Collegio in caso di disobbedienza, e con l'obbligo d'osservare le vigilie e di non tenere nè leggere libri *suspectos de fide*. Per il Blasco poi, come sacerdote, di lì a pochi giorni quest'ultima condizione fu revocata, ed egli in cambio promise che ne'suoi discorsi non avrebbe dato motivo di scandalo col toccare argomenti luterani, e che in occasione della trascrizione del suo processo avrebbe distribuito tre lire di bolognini ai poveri ([1]).

Come si vede, per quanto l'apparato giudiziario potesse fare una certa impressione, per quanto i modi. le formalità e le meticolosità delle indagini potessero dare al procedimento come un'aria di rigore, in fondo, sotto quella severa apparenza, dominava una mitezza blanda e bonaria che suggeriva volentieri a fra Pietro Martire di ricorrere a quella scappatoia legale dell'insufficenza delle prove la quale gli permetteva d'assolvere l'imputato, senza venir meno al proprio dovere: assoluzione condizionata che s'assomiglia di molto, almeno negli effetti, a quell'altra bella invenzione, tanto cara ai moderni governanti, della registrazione dei decreti con riserva.

Il 16 settembre Pietro Martinez de la Membrilla nel suo interrogatorio respinge, dapprima, le accuse fattegli di curar poco, egli prete, le istituzioni ecclesiastiche; d'aver detto che la confessione auricolare era stata inventata da appena cent'anni e che non era necessaria; d'aver asserito che Carlo V guerreggiava i protestanti col fine politico di non aver contro di sè i cattolici, e non già perchè fosse avverso alle loro dottrine; d'avere, infine, affermate altre proposizioni, condannate dalla Chiesa di Roma, sulle cerimonie del culto, sul Purgatorio, sulle indulgenze, sull'autorità del papa. Poi, a poco a poco, conviene d'aver disputato sulla confessione, appoggiandosi ad un passo di S. Giovanni Crisostomo, ma di non averne mai impugnata la necessità; e n'era prova il fatto

([1]) La lira o libbra di bolognini ebbe nei vari tempi diverso valore. Nel 1464 equivaleva a lire 2,92 della nostra moneta, e verso il 1554 a lire 2,70 circa. Questo quanto al valore assoluto, poichè il valore relativo è difficile determinarlo.

ch'egli stesso si confessava tutti gli anni. Disputò anche sul Purgatorio, ma in difesa di quanto la Chiesa insegna, sul qual proposito anzi gli era molto spiaciuto un sermone tenuto recentemente dal predicatore di S. Petronio che aveva messo il Purgatorio *inter nonnulla miracula muliercularum*. Degli altri discorsi che gli si attribuiscono, egli non rammenta d'averli mai fatti: ad ogni modo esclude che abbiano potuto essere d'opposizione alla Chiesa.

In un secondo interrogatorio del 7 marzo 1554 confermò la propria deposizione, ma il tribunale, non del tutto persuaso, *cum non plene satisfaciat delatis contra eum*, gli prescrisse di presentare entro dieci giorni le *purgationes canonicas* [1] per mezzo di colleghi suoi non sospetti nella fede e per nulla involti nel processo. Egli scelse i seguenti sei: Antonio Rodriguez de Pazos, Giovanni Martinez y Sanchez, Luca Cifuentes de Heredia, Cristoforo Salines del Castillo, Melchiorre de Melburgo, Giovanni de Paredes: e il tribunale li accettò. Apertasi l'udienza, il 21 marzo, a domanda del presidente, l'imputato affermò solennemente di non aver mai commesso peccato ereticale; si fecero quindi avanti i sei *compurgatores* e, poste le mani sul libro dei Vangeli, giurarono di credere ch'egli avea detta la verità. Fra Pietro Martire allora pronunciò la sentenza che lo assolveva dal sospetto d'eresia in cui era incorso e gl'ingiungeva di non leggere libri proibiti e di non disputare su cose di religione in presenza di *non teologi*, senza fare in principio e in fine della discussione la protesta ch'egli parlava *disputative non assertive;* come pure di dare in elemosina ai poveri entro quindici giorni quattro lire di bolognini e fornire poi la prova d'averle date. Curiosa clausola quest'ultima e che ha un

[1] Nella *Praxis S. Inquisitionis etc.* (in *Decreta S. Congregat. S. Off.* cit, c. 1134-1153, mss., della Bibl. com. di Bol.) a c. 1144 si legge: « Purgatio canonica indicenda est quando delatus (il denunciato) nec facti evidentia, nec propria confessione, nec legitima testium productione convincitur, nec quaecumque alia inditia contra eum probantur, sed infamia sola, de qua per plures testes constare debet ».

po' l'aria d'una stonatura, messa così accanto ad una sentenza assolutoria fondata sopra un atto di fiducia.

Allo stesso modo è condotto il procedimento contro Giovanni Garzia do Briñas e Michele Martinez de la Plaza accusati di colpe consimili. Il primo [1] nega d'esser colpevole d'eresia, benchè ammetta d'aver detto con S. Paolo, a proposito del celibato ecclesiastico, *melius nubere quam uri*, e d'aver sostenuto che il Purgatorio poteva dedursi dal solo libro dei Maccabei, e che biasimevole era l'abuso delle indulgenze: il secondo delle stesse colpe si giustifica con scuse poco differenti, e della particolare imputazione d'aver avuto convivenza con Musulmani si difende dichiarando ch'era andato per qualche tempo a Ragusi solamente per imparare le lettere ebraiche e fuggire lo strepito del Collegio.

Sentito il parere del vicario vescovile, il priore impose a tutti e due la purgazione canonica *sexta manu* da farsi da persone che avessero conosciuta la loro conversazione e possedessero tutti gli altri requisiti per tale ufficio [2]; e tanto l'uno quanto l'altro designarono a compurgatori i sei che vedemmo già essersi prestati volentieri in favore di Pietro de la Membrilla: forse erano i soli che non si trovavano intrigati nel viluppo di quella causa. Compiuta la cerimonia, entrambi furono assolti con le medesime formalità e condizioni sopra menzionate [3].

Ma anche un'altra imputazione era stata fatta ad essi del pari che al Membrilla, d'aver tenuto cioè rapporti d'ami-

[1] Era stato citato a comparire per il 23 d'ottobre 1553, ma, essendo indisposto, ottenne una proroga fino al 4 novembre. Il primo interrogatorio del Plaza si fece il 15 settembre.

[2] I *compurgatores* dovevano essere di più o di meno, secondo la qualità dell'*infamia*, e dovevan essere veri, fidi, cattolici *moribusque probati, et qui conversationem et vitam tuam* (del reo) *noverint tam moderno tempore quam transacto, signantes tibi quod, si in purgatione defeceris, te habebimus pro convicto, prout volunt canonicae sanctiones* (*Praxis* cit. c. 1144).

[3] La sentenza fu pronunciata per il Plaza il 22 marzo 1554, per il Garzia il 24 dello stesso mese.

cizia con Giorgio Siculo, un eretico impenitente impiccato a Ferrara nel maggio del 1551 per sentenza di quel S. Officio [1]; d'averlo segretamente visitato, quand'era a Bologna, nella casa d'una senese, Caterina Marera, non lontano dal Collegio, e in quella di Giovanna Capelle, abitante presso S. Procolo; d'aver avuta con lui corrispondenza epistolare e d'essere perfino andati a Ferrara a trovarlo. L'accusa era troppo precisa e specificava nomi e circostanze con troppa sicurezza, perchè si potesse tentare di levarsela con delle negazioni. Nessuno di loro, infatti, osò smentirla, soltanto osservarono che quell'amichevole relazione risaliva a prima ch'egli fosse sospettato e processato quale eretico, quando ancora era da tutti stimato e ben voluto come ottimo e dottissimo sacerdote. Con lui s'eran trovati più volte a discorrere d'interpretazioni e di testi della S. Scrittura, ma dopo la sua condanna nessuno aveva parlato nè in bene nè in male di quello sciagurato.

Queste giustificazioni parvero sufficenti al tribunale, che non insistè più di tanto su tale accusa, rincrescendogli o sembrandogli imprudente approfondire le indagini sopra un fatto, intorno al cui protagonista, tolto di mezzo con un processo sommario e misterioso, pendeva ancora incerto il giudizio dei molti se fosse stato colpito dalla spada inesorabile della giustizia o della intolleranza.

[1] A Giorgio Siculo accenna appena il CANTÙ, Op. cit., vol. II, disc. 26. Più lungamente ne parla B. FONTANA, Op. cit., vol. II, p. 279 e vol. III, pag. 185. Questo Domenico Giorgio, siciliano, monaco benedettino, era uomo molto dotto negli studi esegetici della S. Scrittura, come si rileva da' suoi libri a stampa. Pare che in un suo scritto, che in una cronaca inedita di Ferrara è chiamato il *Libro maggiore*, negasse i sacramenti, il Purgatorio, l'immortalità dell'anima, la Trinità e più altre cose. Imprigionato e processato con straordinaria rapidità, non volle ritrattare alcuna delle proprie dottrine e fu il 23 maggio 1551, ad ore tre di notte, impiccato ad una finestra *della Raggione*. Esaminando le erronee dottrine a lui attribuite, non si può non riconoscere il predominio che la sua conversazione deve aver esercitato sull'animo dei collegiali imputati.

Molto più grave è il caso degli ultimi due inquisiti, Giovanni Delgado e Jacopo Gil. Pare che contro il Delgado qualche accusa più o meno esplicita fosse stata fatta precedentemente anche a Roma, al cardinale, il quale, infatti, il 4 novembre 1553 rimise al priore di S. Domenico tutto ciò che aveva raccolto sul conto di lui. Anch'egli era incolpato d'essere stato amico di Giorgio Siculo, d'aver avuta con lui, finchè visse, corrispondenza, d'essere andato a visitarlo, quando dimorava a Bologna presso quella senese che teneva scolari a dozzina, d'averlo qualificato per ottimo frate, superiore in dottrina a S. Tommaso e ad altri illustri e venerabili dottori della Chiesa, e ingiustamente condannato dal S. Officio. Aggiungevansi le imputazioni di far poco conto dell'autorità di S. Agostino e dell'opera del Concilio di Trento, e di professare le dottrine luterane rispetto alla potestà del pontefice, al Purgatorio, alla confessione, alle indulgenze, ai pellegrinaggi e alla libertà d'interpretare la S. Scrittura.

Comparso davanti al giudice il 12 e il 13 settembre 1553, confessò che più volte nel *tinello* del Collegio, tra compagni, s'era disputato se la confessione auricolare fosse o no di diritto divino, e che poteva darsi che qualcheduno si fosse scandalizzato delle sue parole, quantunque egli non avesse inteso di dare scandalo a nessuno: si sa bene, c'è sempre della gente timida o timorata o maliziosa, i cui facili pudori oltrepassano o falsano le intenzioni altrui. Così s'era discusso anche sul Purgatorio, sulla grazia, sul libero arbitrio, sulle buone opere, sulla giustificazione per la fede, sulla predestinazione e su altre di così fatte materie, e chi sa che nel calore della disputa non gli fossero sfuggite affermazioni da indurre altri a sospettare della sua fede. Se però alcuno gli avesse chiesta la sua opinione sopra qualsivoglia di quelle proposizioni, egli avrebbe sempre risposto conforme ai principî della Chiesa romana.

Confessò pure d'aver più d'una volta parlato a Bologna con Giorgio Siculo, quando non egli solo, ma tutti lo reputavano cattolico: dopo che fu condannato come luterano, egli seguitò a lodare lui e l'opera sua perchè, come si capiva

dalla sua conversazione, era uomo di specchiata onestà, perchè da lui aveva appresa la spiegazione d'alcuni passi oscuri della S. Scrittura, e perchè, infine, prometteva la riforma dei costumi della Chiesa, cosa che ormai era più facile desiderare che sperare. Del resto, i libri di fra Giorgio non erano sospetti, basti dire ch'erano stati stampati a Bologna con licenza dell'inquisitore e si vendevano pubblicamente in tutte le librerie. Quanto al Concilio di Trento, egli parlò degl'impedimenti ch'esso trovava e del poco buon accordo tra i principi che vi s'eran fatti rappresentare, e disse pure che le sue decisioni non potevano essere obbligatorie finchè non fossero state confermate dal papa.

Letta la propria dichiarazione, il Delgado la firmò; ciò nondimeno il priore l'esortò a dire tutta la verità e a tornare nel grembo della Chiesa *per veram confessionem ubi deliquerit*. Ma la causa era troppo importante perchè il tribunale si potesse contentare delle risposte ottenute, e perciò l'inquisito fu citato a ripresentarsi il 20 ottobre ad una terza udienza.

In questa egli confermò le confessioni fatte e disse apertamente che si credeva accusato contro verità per opera de' suoi nemici; poi, ad analoghe incalzanti domande di fra Pietro Martire, rispose d'aver lodato Melantone, ma soltanto come *virum bonum moraliter;* d'aver asserito che *de jure divino* sarebbe bastato confessarsi un'unica volta a Dio solo, se il diritto positivo non avesse comandato di confessarsi ogni anno; che il papa farebbe bene ad obbligare i vescovi a risiedere nelle loro diocesi, e che non dovrebbe permettere fossero ordinate sacerdoti persone ignoranti e fossero poi messe a capo delle parrocchie. Al primo malanno provvide, com'è noto, il Concilio di Trento e in modo da farlo durevolmente cessare; quanto al secondo, il voto, non certamente eretico, del nostro collegiale sembra aspetti ancora, per buona parte, l'invocato scioglimento.

Un'ultima confessione fece ancora il Delgado, d'aver cioè ripetute più volte le parole di S. Girolamo: « *Ubicumque sit episcopus sive Romae, sive Eugubii, ejusdem est meriti et*

ejusdem est sacerdotii », ma di non aver voluto con esse negare l'autorità suprema del pontefice.

Con queste scuse piuttosto che difese, le cose per lui non si mettevan bene, e tutta la gran bontà del priore non poteva far altro se non tenerne conto come di attenuanti, perchè le buone intenzioni del poi non sono mai valse presso nessun tribunale a giustificare le colpe commesse. E perciò, chiuso l'interrogatorio, fra Pietro Martire ordinò ch'egli dovesse rimanere in arresto nel convento di S. Domenico, con proibizione d'uscirne, pena la perdita della *prebenda* (1), la scomunica e un'ammenda di cento ducati d'oro, e lo invitò a eleggersi un procuratore e difensore, cosa che non s'era fatta con gl'inquisiti precedenti, per i quali l'autodifesa era sembrata sufficente. Il Delgado scelse immediatamente il collegiale Francesco Fernandez del Rincon (2), al quale il presidente dispose fosse consegnata copia dei costituti, facendogliela però pagare del proprio, ed assegnò il termine di sei giorni *ad opponendum et allegandum quidquid de jure poterit.*

Se non che, la vigilia del giorno fissato per la comparsa, il Rincon, col pretesto d'essere affollato di brighe e di sentirsi poco bene, ma in realtà, io penso, perchè aveva poco o punto studiata la causa o perchè la vedeva parecchio imbrogliata, rinunziò al patrocinio del Delgado, il quale fu costretto a nominarsi un altro avvocato. E fu Melchiorre de Melburgo (3), cui ragionevolmente il tribunale accordò una proroga di venti giorni per dargli agio di prendere in esame il processo.

Scaduto questo periodo, il 16 novembre egli presentò al giudice una *protesta* in diciannove capitoli, con la quale, riassunti i singoli capi d'accusa risultanti dalle deposizioni dei testimoni contro il Delgado, e le discolpe da costui punto per punto contrapposte, domandava fosse concesso un termine conveniente e sufficente perch'egli potesse per la difesa produrre

(1) Chiamavasi così il posto gratuito nel Collegio di Spagna.
(2) Era entrato nel Collegio nel 1553.
(3) Anch'egli era in Collegio soltanto dal 1553.

testimoni diversi da quelli uditi fino allora, i quali, essendo fieri nemici del suo cliente, avevano sfogato il loro odio con testimonianze dettate *animo damnato*, *non bono zelo*, come provavano le parole che alcuni di essi s'eran lasciati sfuggire, che cioè se fossero stati cacciati dal Collegio per opera di lui (ciò che appunto era accaduto [1])), avrebbero attestato lui e i suoi amici essere eretici. Il priore, fatte alcune riserve *si et in quantum de jure*, accolse la protesta e, ricevuto dal difensore il giuramento che avrebbe detto il vero e non avrebbe calunniato nessuno, fissò il 19 novembre per lo svolgimento dei capitoli in essa contenuti e per l'audizione dei nuovi testimoni.

Quel giorno infatti, in un lungo interrogatorio furono ascoltati questi testimoni venuti *ad purgandam innocentiam* dell'imputato, e le loro risposte, integrate e commentate dal difensore, migliorarono di molto le condizioni della causa. Furono anche rilette le anteriori confessioni dell'inquisito il quale le confermò in tutto e per tutto: dopo di che il presidente gli domandò se fosse pronto ad abiurare *in forma Ecclesiae*, come sospetto d'eresia. Il Delgado rispose di no, volendo egli purgarsi di tale *infamia*; soggiunse però che se un consiglio di periti in materia avesse giudicato ch'egli era sospetto e che doveva abiurare, avrebbe tosto dato al cardinal protettore ogni soddisfazione nei modi che a lui fosse piaciuto d'imporgli. Dopo questa dichiarazione fu rimandato in cella, e fra Pietro Martire, nominata una commissione di periti teologi, espose ad essi la proposta del reo di rimettersi al loro arbitrato. Ed essi, esaminata bene la cosa, il 21 novembre sentenziarono doversi il Delgado ritenere veramente sospetto in materia di fede ed essere quindi obbligato all'abiura formale entro quindici giorni, sotto la comminatoria che si sarebbe proceduto contro di lui a norma dei sacri canoni, nel caso non avesse voluto farla.

[1] Infatti, Ferdinando Bravo e Martino de Avellaneda erano stati espulsi dal Collegio, *eo procurante*; e poco era mancato che per opera sua la stessa sorte non fosse toccata a Tommaso Garri, a Gaspare Piñero e ad Ignazio de Cardenas.

La pena dell'abiura doveva allora parer molto grave, tanto più ad un sacerdote, alla dignità del quale codesto umiliante riconoscimento della propria colpa — e di quella colpa — in faccia a tutti i compagni avrebbe impresso una macchia vergognosa e quasi incancellabile.

Il priore, forse con l'intenzione di risparmiare al povero giovine tale disonore, contro siffatta sentenza gli concesse d'appellarsi al cardinale: ma il cardinale, infastidito, non ne volle sentir discorrere e per poco non rimproverò l'indulgente frate, a cui il 15 dicembre fece capire che aveva fatto male, dovendo egli sapere che nelle cose della Inquisizione non si soleva concedere appello.

Altro i documenti non dicono, ma è probabile che il Delgado, conforme alla sentenza, abbia fatta l'abiura nel gennaio del 1554, press'a poco nel tempo in cui la fece il suo compagno di sventura, Jacopo Gil, e che, dalle consuete penitenze salutari in fuori, non abbia avuto altro castigo nè altra molestia [1]. Se così fu, come tutto lascia credere, fu piccola la pena materiale, ma doloroso dev'essere stato il supplizio morale per un uomo costretto, nell'onestà del proprio carattere e nella saldezza della propria convinzione, a rinnegare, come erronee e colpevoli, opinioni, la cui luce di verità durava forse ancora a splendergli nell'intimo pensiero, ribelle agli sforzi della sua volontà.

Meno felicemente uscì dal processo l'ultimo dei nove imputati, Jacopo Gil, giovinotto sui venticinque anni, già laureato in leggi, al quale forse nocque un certo suo fare sofistico e canzonatorio che rivelava una mente acuta e spregiudicata, ma che gli aveva procurato un nuvolo di nemici tra i colpiti dalle sue burlette pungenti e dalle sue insolenti ironie. Il suo processo fu il più lungo di tutti e ci vollero sette udienze soltanto per sentire i testimoni. Figura tra questi, certa signora Francesca de Benarcis, della parrocchia

[1] Questo Giovanni Delgado fu poi canonico a Tuy in Galizia: più tardi, nominato da Filippo II vescovo di Catania, non volle accettare per umiltà, benchè quel vescovado fosse *pinguis* ed egli fosse *doctissimus et sufficientissimus* (Arch. Albornoz.: *Admiss. lib. IV*, c. 2 t.).

di S. Arcangelo, una donnetta sui cinquant'anni, un po' pedante e chiacchierina, la quale, tenendo a dozzina studenti spagnuoli, aveva avuto modo di vedere spesso in casa sua il Gil, da lei chiamato col nomignolo di *Signor negro spagnuolo*, che capitava lì a visitare gli amici e mangiava carne anche di venerdì, scherzando e ridendo di lei, de' suoi scrupoli e de' suoi ammonimenti. Questa Francesca è la sola persona non addetta al Collegio che abbia parte in questi nostri processi: gli altri testimoni sono tutti o collegiali o cappellani dell'istituto. Ed ecco le accuse ch'essi muovono a Iacopo Gil.

La Pasqua del 1552, essendosi quel giorno, giusta la consuetudine, confessati e comunicati i collegiali, egli, alludendo a tale cerimonia, con grande scandalo di tutti aveva detto che Giove, aperta su nel cielo una finestra, vi s' era affacciato per contemplarli e per burlarsi di loro. Un'altra volta in refettorio, mentre, come il solito, uno leggeva qualche pagina della S. Scrittura, con uno scherzo improvviso li aveva fatti ridere tutti. E proprio durante l' inverno di quell' anno 1553, una sera, in cucina, disputandosi fra collegiali sulla fama dell' Alciato [1], levatosi in piedi, aveva ad alta voce dichiarato ch' egli *vorrebbe più presto avere l' honore e la gloria di lui che de qualche santi*. Era poi sua abitudine, quando giocava alla palla o alle carte, di esclamare tratto tratto, fra le risate dei compagni: *Dio Giove! Dio Plutone! Dios azo!* e altre simili *parole giuratorie convenienti ai gentili*, e d' uscir fuori con frasi motteggiatrici e scandalose in fatto di religione e di cose ecclesiastiche. Fra le tante empietà e bestemmie da lui burlescamente sciorinate non deve tacersi quella, la più sacrilega, d' essersi vantato più volte d' avere una innamorata così bella che *Dio stesso faria all'amore con lei* [2].

[1] **Andrea Alciato, celebre giureconsulto, professore a Bourges, a Pavia e ad Avignone, nato nel 1492 e morto nel 1550, tre anni prima di questo processo.**

[2] **Veramente l' espressione che gli fu attribuita è ancora più cruda quella citata fu da lui mutata così e ripulita nella sua confessione.**

Certo, tutte queste imputazioni non eran cose di poco, ma potevano in qualche modo trovare scusa nel suo carattere ridanciano e burlone e passare come scherzi, un po' arrischiati e di pessimo genere, senza dubbio, ma sempre scherzi. Se non che c'era di peggio. Più testimoni concordi deposero ch' egli negava la divina provvidenza, il Purgatorio, l' immortalità dell' anima, non ammetteva la confessione auricolare, l' adorazione dei santi, il digiuno, l' osservanza della quaresima, i miracoli, e derideva le cerimonie della Chiesa; ch'era solito dire che Aronne e S. Giovanni Battista non per virtù divina avevano operato prodigi, ma soltanto con le forze naturali, come i Magi nell' età antica; aggiunsero che la sua eresia durava già da tre anni del pari che la sua dileggiatrice incredulità, e che ciò era notorio a tutti i collegiali i quali, quand'egli cominciava di codesti scomunicati discorsi, scandalizzati, facendosi il segno della croce fuggivan da lui come dal diavolo. Era ben altro che le barzellette e i lazzi irriverenti e gl'intercalari licenziosi.

Tutte queste deposizioni furono da fra Pietro Martire mandate a Roma con una lettera in cui chiedeva com'avesse a regolarsi con questo ribelle alla Chiesa, motteggiatore scettico ed ostinato, sul quale pesava tanto cumulo di accuse. L' Alvarez, giudicando egli pure il caso molto grave, il 4 novembre rispose lodando quanto s'era fatto e imponendo quasi *ab irato* che Jacopo Gil dovesse abiurare *de vehementi innanzi tutti gli scholari del Collegio*, e che, dopo l' abiura, il priore gli dovesse dire da parte sua che *da se stesso vaque la sua prebenda et se ne ande via, quale per il honore del Collegio non la avemo voluti nuoi vacare.* La sentenza, non certamente mite, se mostrava chiaro il desiderio d' evitare lo scandalo e di mettere le cose in tacere, pur infliggendo la debita pena, non poteva tuttavia essere ancora definitiva, dovendosi attendere l' esito degl' interrogatorî del reo che avrebbero potuto anche di essa attenuare il rigore. Questa volta l' indignazione avea avuto il sopravvento nell' animo del cardinale sulla consueta prudenza ed era stata consigliatrice d' una fretta che solo la

flemma imperturbabile del priore seppe contenere nei giusti limiti.

Ad ogni modo il Gil, prima d'essere citato all'udienza, senza chiedere permesso, credette bene di correre a Roma, forse con una vaga lusinga di perorare la propria causa: ma, a quanto pare, non riuscì nemmeno a vedere il cardinale, e non ottenne che il bell'effetto d'inasprirlo maggiormente: e invero, avendo risaputo qualche cosa della sua scappata, il 28 novembre egli scrisse al priore ingiungendogli, se il Gil si fosse mosso da Bologna senza licenza, di procedere contro di lui anche per tale colpa. Costui intanto, tornato dal breve viaggio, convinto ormai che non c'era più da sperar nulla, per meglio mascherare la cosa e salvare almeno l'amor proprio, col mezzo del collega Ferdinando Rodriguez, chiese al rettore il 20 novembre un congedo di sei mesi, che gli fu concesso ([1]).

Occorreva per altro, prima che potesse partire, che il suo processo fosse terminato, tanto più che da Roma il cardinale scriveva trattarsi di cosa ch'egli aveva *in magna consideratione*. Il 26 dicembre dunque l'imputato comparve davanti al tribunale e giurò di dire *la mera et semplice verità*. E confessò d'essere colpevole delle esclamazioni e dei motteggi su cose sacre, le quali egli però non intese mai d'offendere con animo deliberato nè d'additare all'altrui disprezzo; confessò *d' haver detto assai volte Dio dal principio haver creato ogni cossa et provedutogli secondo la sua natura, cioè che le cosse gravi vadan di sotto et le leggiere di sopra: Dio non havere altra providentia in dare essere a queste cosse, ma le lascia operare secondo la sua natura et come gli ha provisto la sua voluntà.* Ammise ancora d'aver asserito, *secondo l' oppinione di Galeno et d' altri philoso-*

([1]) Arch. Albornoz.: *Admiss. lib. IV*, c. 3. — Vedi infine il *Documento 2°* — Durante gli otto anni di dimora in Collegio, i singoli collegiali potevano avere complessivamente due anni di congedo. Il Gil, prima del novembre 1553, non avea avuto che una licenza di otto giorni, nel dicembre 1549, per andare a Venezia (Id. ibid.).

phi, come l'anima era una harmonia di questo nostro corpo, et che questo nostro intelligere procedeva dalla temperatura buona del corpo nostro, et da questa oppinione seguitare che morto il corpo, è morta l'anima, la quale oppinione haveria giudicata buona, quando non fusse stata contro la nostra fede. E disse anche, *ragionandosi di Tibullo e di Catullo*, ch'egli avrebbe voluto *più presto essere come essi in fama che aver la fama d'un Santo disgraziado*, aggiungendo, per spiegare che cosa fossero codesti Santi disgraziati, che *multa corpora Sanctorum venerantur in terris quorum corpora sepulta sunt in inferno.* Confessò da ultimo quasi tutte le altre colpe di cui l'avevano accusato, industriandosi di correggere l'interpretazione data alle sue parole e di girare un po', sofisticando, il significato di certe sue asserzioni.

Finita la confessione, la firmò, e il presidente, premessa l'ammonizione canonica e la consueta proibizione d'allontanarsi dal convento di S. Domenico, senza suo permesso scritto, lo rimandò in cella.

Non deve passare inosservato come in questa confessione si rivelino costanti uno sforzo di conciliare la ragione con la fede, e una lotta tra il pensiero nuovo ribelle e le credenze tradizionali, da cui sembra penoso staccarsi, lotta nella quale, spaventato quasi dall'audacia delle proprie argomentazioni, l'imputato cerca attenuarne l'effetto con clausole e restrizioni, non saprei dire se più interessate o compassionevoli.

Il domani, 27 dicembre, il Gil subisce un altro interrogatorio, nel quale dichiara d'aver detta la verità *sponte, libere et absque metu tormentorum;* nomina i suoi nemici ed espone le cause di tante inimicizie; confessa d'essere uscito dal Collegio senza permesso, non ricordandosi della scomunica, e prova d'essersi anche recentemente accostato ai sacramenti e di non aver quindi derisa la confessione auricolare. Fra Pietro Martire l'esorta a *redire ad Dominum Deum ubi in aliquo deliquerit circa hereticalia* e lo rinvia di nuovo al carcere.

Un terzo interrogatorio si fa il 5 gennaio 1554, dopo che

il tribunale ebbe risentiti alcuni testimoni, com'oggi si dice, a discarico dell'inquisito. Il quale torna ad affermare non esser vero che taluni de' suoi compagni si siano mai scandalizzati delle sue arguzie, e d'averli visti anzi non già farsi il segno della croce, bensì tenersi i fianchi dalle risa. Ricorda benissimo d'aver detto una volta nell'orto del Collegio che, come i gentili adoravano la dea Giunone, i cristiani veneravano la Beata Vergine Maria, ma il paragone attestava un fatto e non sonava vilipendio per la Madre di Dio. Quanto all'opinione di Galeno sull'anima, gli piaceva e l'aveva lodata, ma non la professava; e, quanto alla provvidenza divina, egli riteneva che, come un savio padre di famiglia al principio dell'anno impartisce le sue disposizioni per l'andamento della propria casa e assegna norme ed ufficî e non muta l'ordine stabilito con sempre nuovi provvedimenti quotidiani, così Dio ha dato alle cose create certe particolari inclinazioni, che vuole rimangano inalterate, e secondo le quali devono svolgersi, senza che intervengano successivi atti della sua volontà.

Io non so se questo concetto, benchè derivi dalla dottrina agostiniana, sia in tutto conforme alla concezione cattolica della provvidenza; comunque sia, non si può non riconoscere ch'esso trae origine da un'idea della divinità molto più alta e meno antropomorfica di quella che si ha comunemente, e che, se il raffronto è lecito, prelude a quella legge dell'evoluzione che, nel campo naturalistico, dovrà formare uno dei capisaldi del moderno darvinismo.

Dopo tale dichiarazione, ad analoga domanda del giudice, il Gil risponde che confida pienamente nella giustizia del tribunale, che non vuole procuratore o difensore nè copia del processo e delle accuse a lui fatte, e che è pronto ad obbedire alla decisione che saranno per pronunziare sul suo conto i periti teologi e a sottomettersi in tutto e per tutto alla penitenza che gli sarà imposta. Questa sua umile remissione, dopo le spiegazioni da lui date, le quali in qualche maniera eran venute ad alleggerire un po' le sue colpe, dovette fare buona impressione sul tribunale, disposto sempre ad essere pietoso con chi, rinunziando a difendersi, mostrava implicita-

mente di riconoscere ad un tempo i proprî torti e la infallibilità dei giudici.

Infatti, il vicario dell'inquisitore, come rappresentante di fra Pietro Martire, e il vicario vescovile, consultatisi sul processo, deliberarono che il Gil come sospetto dovesse, non più *de vehementi*, giusta il responso del cardinale, ma semplicemente *de levi* (1), abiurare le proposizioni sostenute, alla presenza del magnifico rettore e dei consiglieri del Collegio; che gli s'avesse a fare stretto precetto di non disputare in avvenire su dottrine erronee, scandalose, *de heresi et gentilitate suspectis*; che gli si dovesse imporre qualche pena perchè fosse più cauto *in pertinentibus ad fidem*; che si rimettesse al giudizio e alla discrezione dell'illustrissimo e reverendissimo protettore il determinare s'egli doveva rimanere in Collegio o esserne cacciato. Il tribunale approvò questa decisione, ed è probabile che avrebbe gettata da parte quell'ingrata aggiunta dell'espulsione, se il mentovato responso del cardinale non gli avesse anticipatamente legate le mani.

Ed eccoci alla solenne udienza del 10 gennaio, nella quale l'imputato, com'ebbe risposto alla domanda del presidente d'esser pronto ad obbedire a quanto gli sarebbe comandato, fu ammesso all'abiura. Fattosi innanzi e messa la mano sul libro degli Evangeli, in mezzo a un profondo silenzio, pronunciò ad alta voce, e Dio sa con che cuore, queste parole:

— « Io Jacobo Egidio (2) colleggiale del Collegio de Spagnuoli di Bologna, giuro sopra li santi Evangelii, quali tocco con le proprie mane, che tengo et credo tutto quello che tiene et crede la S.ta Romana Chiesa et così renontio ogni Eresia che si leva contro essa S.ta Romana Chiesa, maximamente quella che dice et tiene che Dio non habbia providentia delle cose create, et quella che dice non essere il Purgatorio, che l'anima non sia immortale, che non si debba

(1) Questi due modi di abiura differivano tra loro soltanto in certe forme esteriori della cerimonia, più o meno solenne, secondo il grado della colpa del reo: nè l'una nè l'altra però importava perdita di gradi o di ufficî.

(2) *Egidio* o *Egidius* era la forma latina del cognome Gil.

haver imagine, la observantia della Quaresima, non esser Dio, non acceptar li detti della Scriptura, che si possa mangiar carne senza causa legittima, che S. Giovanni et Aronne non habbino fatto miracoli per virtù divina, et ogni altra heresia della quale sono stato infamato et sospetto, come appar nel mio processo. Giuro anchora d'acceptar et far ogni penitentia la quale voi mi darete per essere stato et imprudente nel mio parlar delle cose della S.ta Fede, et non mai caschar in questi errori delli quali io sono stato infamato, nè tenere nè leggere libri che saprò essere proibiti dalla S.ta Chiesa. E così Dio m'ajuti e questi sancti Evangelii quali tocco con le proprie mani. » —

Ciò detto, si fece il segno della croce e ritornò al proprio posto, e fra Pietro Martire, invocato il patrocinio di Cristo, della Vergine e dei Santi, lesse la sentenza:

1.° Ch'egli, davanti a tutti i collegiali appositamente radunati dal rettore, dovesse chiedere scusa delle parole oscene ed eretiche da lui dette, e dichiarare che l'animo suo non era nè era mai stato eretico e ch'egli nulla credeva che fosse contrario alla religione e alla Chiesa romana; e dovesse poi dello scandalo dato domandar perdono al cardinale, nel cui arbitrio si rimetteva la decisione s'egli avesse o no a restare in Collegio.

2.° Che sotto pena della perdita de' suoi uffici, della scomunica maggiore e di cento ducati d'oro d'ammenda, non dovesse mai più affermare nè professare a voce o per iscritto le note proposizioni sospette d'eresia, nè molestare od offendere in alcun modo quelle persone del Collegio che nel suo processo avessero avuto parte contro di lui.

3.° Che per lo scandalo dato fosse obbligato a recitare in ginocchio tutti i sabati, per un anno, i sette salmi penitenziali e le litanie e a confessarsi tre volte l'anno, a Pasqua, a Natale e nella festa dell'Assunzione, salvo il caso di legittimo impedimento debitamente comprovato: fosse poi riservata al giudice la facoltà d'accrescere, diminuire o mutare la pena, secondo la sua condotta [1].

[1] Vedi in fine il *Documento 3°*.

Con questa sentenza, che non si può tacciare d'eccessivamente severa, si chiuse il processo. E il Gil avrebbe potuto reputarsi ben fortunato d'esserne uscito a codesto modo, se il cardinale, irremovibile nella sua risoluzione del novembre, non l'avesse costretto ad abbandonare spontaneamente, mi si consenta l'antitesi, il Collegio. Forse volle dare un esempio che agli altri convittori servisse di norma per l'avvenire e preservasse l'istituto da ogni futuro pericolo d'infezione luterana. Così Jacopo Gil, libero ormai di servirsi dell'ottenuta licenza, lasciò Bologna per sempre, vittima espiatoria, delle colpe proprie e delle altrui [1]. I suoi compagni avranno, chi sa, indovinato il mistero di quella partenza dissimulata, ma nessuno osò farne cenno; gli stessi nemici suoi, nella generosità dell'animo giovanile, addolorati tacquero: ed essa fu ben presto dimenticata sotto il peso di quel silenzio generale che avvolse tutta questa faccenda dei processi, silenzio che è la caratteristica di tutto ciò che ha attinenza col tribunale della Santa Inquisizione. Fors'anco un tacito accordo s'aggiunse a volere l'oblio più profondo d'un episodio che segnava una macchia nella storia del Collegio e nella vita di giovani che più tardi ebbero uffici ed onori nel più cattolico dei regni d'Europa. In nessun atto del Collegio di Spagna, infatti [2], in nessuna cronaca manoscritta o stampata di Bologna, in nessuna memoria contemporanea o posteriore si trova una qualche traccia di questi processi d'eresia.

Lodevole circospezione, del resto, la quale insieme con la moderazione e la prudenza con cui essi furono condotti, giovò ad evitare ogni scandalo pubblico e a comporre blandamente le cose, per così dire, nel segreto della famiglia. Non così forse si sarebbe potuto trattar questa causa se, anzichè il

[1] Di Jacopo Gil non si sa più nulla, e in verun atto del Collegio apparisce più il suo nome, per nessuna ragione.

[2] Non c'è nulla neppure nel *De rebus gestis etc.* ovvero *Epitome chronologico ecc.*, specie di cronaca del Collegio, che si conserva manoscritta nell'Archivio Albornoziano del Collegio stesso. Contiene essa la storia particolareggiata dell'istituto fin dalle origini, e fu cominciata a scrivere nel 1672 da persona del Collegio e continuata poi da altri.

mite e indolente Giulio III, fosse seduto sul soglio pontificio quel fiero e inesorabile inquisitore, fra Michele Ghislieri, che di lì a pochi anni dovea succedergli col nome di Pio V, *homo immitis ac austerae indolis*, come lo chiama Filippo Camerario [1]: difficilmente Giovanni Delgado e Jacopo Gil avrebbero potuto sfuggire al rogo o alla galera perpetua.

Dopo d'allora nessun altro indizio di riforma religiosa s'incontra nel Collegio di S. Clemente: la repressione pronta ed efficace ne avea distrutto il germe, e con la mitezza avea ricondotto i traviati nel grembo della Chiesa, alla quale lodevolmente avean fatto il loro atto di soggezione.

Ma la conversione sarà stata veramente sincera? Se guardiamo le loro proteste, le dichiarazioni, gli atti d'abiura, certamente dobbiamo crederla tale, anche perchè non violenta nella sua costrizione: ma chi può scrutare nel profondo dell'animo, chi può leggere nell'intimo della coscienza? Il vescovo Gherardo Busdrago che per parecchi anni avea fatto parte del S. Officio di Venezia e di Padova, nel dicembre del 1558 scriveva al cardinal Pisano che dei quasi innumerevoli imputati coi quali aveva avuto a che fare, non uno, a giudizio suo, aveva sinceramente ripudiato gli errori ed era ridivenuto cattolico [2]. Ora, lasciando stare gli altri, in Jacopo Gil, che ci apparisce come il più colpevole, c'era troppa serietà di pensiero e profondità di convinzione da poter credere ch'egli riuscisse ad annientare realmente e durevolmente la forza della ragione con un atto della volontà.

Comunque sia, quest'episodio, ignorato fin qui e che ho tentato di mettere in luce, perchè, s'io non m'inganno, mi pare il più notevole della storia della Riforma in Bologna, serve in qualche modo a meglio colorire la vita studentesca bolognese di quel tempo, e a farci conoscere come le nuove idee s'andassero divulgando fra la gioventù universitaria in

[1] J. G. SCHELHORN, *Vita Phil. Camerarii* — Norimberga, 1740.

[2] *Scrinium antiquarium sive Miscellanea groningana nova ad histor. Reform. ecclesiast. praecipue spectant.* — Groningae et Bremae, 1748 tomo I, parte I, n. 6.

guisa da costituire un non trascurabile pericolo per la Chiesa di Roma; poichè non si trattava già di singole persone, ma d'un nucleo di giovani appartenenti ad illustri famiglie di Spagna e facenti parte d'uno de' più ragguardevoli istituti della città, il quale per l'origine e per la costituzione doveva, come già osservai, ritenersi uno dei più validi baluardi della Chiesa romana. Certo, nessuno avrebbe mai osato supporre potesse nel Collegio di S. Clemente esistere un covo d'eretici; nè nella cattolicissima Bologna, non ostante le vanterie e le esagerazioni del Bucer, Martin Lutero si sarebbe mai immaginato di trovare tali e così logici interpreti delle sue dottrine.

DOCUMENTI

I.

Haec est quaedam Inquisitio generalis quam facit et facere intendit frater Petrus Martyr de Lugano, ordinis fratrum Praedicatorum, domus et conventus S[1] Dominici de Bononia prior, ac Rever[1] D. D. Johannis a Toletto, S. R. Ecclesiae tituli S[1] Pancratii presb. Cardinalis, nec non Collegii Hispanorum sub nomine S[1] Clementis de Bononia protectoris subdelegatus ex suo mero officio, auctoritate et baylia ad inveniendum et puniendum quoscumque hereticos cujuscumque, maxime autem Lutheranae, sectae, appostatas a Fide, ac contra omnes et singulos de praedictis vel similibus qui heresim manifeste sapiunt infamatos vel aliter suspectos vel quia a comuni conversatione fidelium quomodolibet deviant, in collegio praedicto ad speciales inquisitiones descensurus, si et cum opus fuerit, ut possit, prout tenetur, a dictis et similibus criminibus dictum collegium purgare, sicque purgatum domino famuletur. In primis quia labes hereticae pravitatis incognita facilius sua venena diffundit, cognita vero facilius evitatur, tenore praesentium, sub excomunicationis latae sententiae poena, praecipit ut quicumque ejusdem collegii scit aut cognoscit certe vel probabiliter aliquem dicti collegii esse hereticum cujuscumque sectae, maxime Lutheranae, aut de hujusmodi infamatum vel aliquo probabili signo aliter suspectum, infra duodecim dies, quorum primos quattuor pro 1°, quattuor secundos pro 2° et reliquos quattuor pro 3° et perhemptorio termino, ac monitione canonica taxat et assignat eidem in conventu S[1] Dominici de Bononia indicasse debeat et manifestasse; quique, ubi aliquid grave s. periculum imineat, secretus tenebitur, nec probare cogetur quod indicaverit seu

manifestaverit. Sub consimili poena praecipit si quis habuit vel scivit aliquem collegialem habere libros incantationum, lutheranos, Pasquinum in extasi aut alios libros damnatos, infra dictum terminum eidem portasse debeat et manifestasse. Sub consimili poena praecipit ne quis officium inquisitionis hujusmodi impedire, retardare, palam aut occulte, quocumque modo, vel ejus nuncios vel officiales in aliquo turbare quominus dictum officium libere facere non possit, audeat vel praesumat. Si quis autem, quod absit, in praedictis vel praedictorum aliquo contravenire praesumpserit, ex nunc prout ex tunc et . . . . pro tribunali sedendo in cella sui prioratus, contra eum dictam excomunicationis sententiam profert in his scriptis, cujus absolutionem sibi et suis superioribus tantum reservat. Quia vero is locum illius tenet qui non mortem vult peccatoris sed ut convertatur et vivat, rogat, hortatur et admonet omnes et singulos in praedictis vel praedictorum aliquo maculatos ut ad veram penitentiam et praedictorum suorum criminum tam de se quam de complicibus confessionem integram infra sex sequentes dies venisse ad eum debeant, quod tempus gratiae appellat, magnam eis in dandis publicis penitentiis facturus misericordiam. In quorum omnium et singulorum fidem praesentes suo solito sigillo signatas die lunae undecima mensis septembris 1553 propria manu scripsit et ad majus robur subscripsit.

Fr. Pet. Mar. subdelegatus ut supra, manu propria.

Theodosius Zanittinus notarius prefati fr. domini subdellegati mandato scripsi.

(ed esternamente) Pro collegio Hispanorum Bononiae [1].

[2]

II.

Die XX novembris 1553 dominus Ferdinandus Rodericus tamquam procurator ejusdem domini Jacobi Egidii virtute mandati quod

[1] Biblioteca comunale di Bologna: *Atti mss. originali* citati.

[2] Il sigillo è a secco e rappresenta la testa di S. Domenico con intorno le lettere F. P. M. D. L. (frater Petrus Martyr de Lugano).

nobis et dominis consiliariis ostendit, petiit licentiam ad sex menses pro suo principali, quam ei concessimus.

Ant.us Rodericus de Paços
Collegii et Univ.is Juristarum Rector ([1]).

III.

In nomine Domini amen. Nos frater Petrus Martyr de Lugano ordinis Praedicatorum Prior Bononiae, delegatus nuper cum plena auctoritate etiam ad sententiam definitivam a Rev.mo et Ill.mo D. D. Cardinali S.i Jacobi, Episcopo Albanensi, Protectore ejusdem Collegii Hispanorum Bononiae, visis et examinatis suprascriptis inditiis infamia contra te dominum Jacobum praesentem, visis et consideratis tuis responsionibus ac confessionibus sponte cum juramento factis et rattificatis, ac consideratis omnibus et singulis in praesenti causa merito videndis et considerandis, Domini Nostri Jesu Christi, Beatae Virginis et omnium Sanctorum patrociniis ex corde invocatis, pro Tribunali sedentes, ut supra te de heresi infamatum et gentilitate ac de fide suspectum penitentiamus in modo qui sequitur ([2]).

1°. Quod a congregatis per magnificum dominum Rectorem collegialibus in loco collegii ubi ei melius placuerit, veniam petat de verbis obscenis ac suspectis de fide per eum dictis sive disputatis, declaretque mentem suam non fuisse vel esse hereticam et quod nihil tenet contra S. Romanam Ecclesiam et fidem catholicam.

Similiter veniam pettat a Rev.mo et Ill.mo D. D. Episcopo Albanensi, Cardinali Compostellano, Collegii Hispanorum Bononiensis protectore, cujus judicio et sententiae et censurae remittitur an debeat, propter schandali materiam datam coram aliquibus collegialibus ex verbis suis inordinate prolatis, perseverare vel expelli a Collegio suprascripto.

2°. Quod sub poena privationis quorumcumque officiorum suorum atque excomunicationis latae sententiae, unica pro trina monitione canonica praemissa, ac centum ducatorum auri Regali Camerae Hispaniae, ipso facto et sine alia declaratione, incurrenda, ei praecipitur

([1]) Archivio Albornoziano nel Collegio di Spagna in Bologna: *Admissionum liber IV.* c. 3. — Il de Pazos fu anche rettore dell'Università nel 1553-54.

([2]) Dopo queste parole vengono, scritte dalla stessa mano, ma con inchiostro diverso, le seguenti: — " quam quidem abiurationem fecit tamquam leviter suspectus pro ut in consilio superiori determinatum fuit ". —

ne suprascriptas propositiones de heresi suspectas vel gentilitate disputtare, affirmare vel aliter tenere verbo vel scripto quocumque modo, vel aliquem ex familia dicti Collegii ex eo quod contra eum dederit aliquod inditium in causa heresis, audeat vel praesumat offendere, inquiettare vel aliter perturbare.

3°. Quod propter scandalosa verba per eum dicta sive disputata, omni feria sexta usque ad annum dicat genibus flexis septem psalmos penitentiales cum lettaniis, et ter in anno sua peccata confiteatur sacramentaliter videlicet in Pascha, Assumptione Beatae Virginis et Natale Domini, cessante in legittimo impedimento infirmitatis, arbitrio boni viri. Cum reservatione addendi, minuendi, agravandi, commutandi in totum vel in partem, prout ejus merita vel demerita depoposcerint.

Acta sunt haec omnia in Camera suprascripti Judicis sub die decima Januarii, praesentibus pro testibus magnificis dominis D. Antonio Pallatio rectore dicti Collegii Hispanorum ac totius Bononiae Universitatis, et D. D. Christoforo Salines Ecconomo, et loco notarii fratre Hyeronimo de Papia et me fratre Stephano de Forlivio ordinis Praedicatorum.

Ego fr. Stephanus de Forlivio loco notarii scripsi.

Ego fr. Hyeronimus de Papia loco notarii subscripsi [1].

[1] Biblioteca comunale di Bologna: *Atti mss. originali* citati.

Debbo qui ringraziare cordialmente il dott. Clemente Gonzales, rettore del R. Collegio di Spagna, il quale con squisita cortesia non solo mi concesse di consultare i documenti dell' archivio Albornoziano, ma volle egli stesso aiutarmi nelle mie ricerche.